

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

673° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 22 DICEMBRE 2005

—————

I N D I C E

Commissioni permanenti

2 ^a - Giustizia	<i>Pag.</i>	42
5 ^a - Bilancio	»	57
7 ^a - Istruzione	»	62

Commissioni riunite

6 ^a (Finanze e tesoro) e 10 ^a (Industria)	<i>Pag.</i>	5
10 ^a (Industria) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)	»	36

Commissioni bicamerali

Inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti	<i>Pag.</i>	66
--	-------------	----

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul personale militare italiano impiegato nelle missioni internazionali di pace	<i>Pag.</i>	67
---	-------------	----

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	69
2 ^a - Giustizia - Pareri	»	71

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; UDC Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro (CCD-CDU): UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Democrazia Cristiana per le Autonomie: Misto-DC-Aut; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Rosa nel pugno; Misto-Rnp; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

<i>5^a - Bilancio - Pareri</i>	<i>Pag.</i>	72
<i>7^a - Istruzione - Pareri</i>	»	79
<hr/>		
<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	80

COMMISSIONI 6^a e 10^a RIUNITE**6^a (Finanze e tesoro)****10^a (Industria, commercio, turismo)**

GIOVEDÌ 22 DICEMBRE 2005

33^a Seduta*Presidenza del Presidente della 10^a Commissione*

PONTONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.*

La seduta inizia alle ore 19,10.

IN SEDE REFERENTE

(3328-B) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; di un disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa del deputato Grandi ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Il presidente PEDRIZZI comunica che l'esame delle Commissioni riunite è limitato alle parti del disegno di legge modificate da parte della Camera dei deputati. Propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 19,30 di oggi.

Convengono le Commissioni riunite.

Interviene quindi il senatore EUFEMI (*UDC*), relatore sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati per le parti di competenza della Commissione Finanze.

Dopo aver richiamato l'importanza di individuare di un punto di equilibrio nella regolamentazione di problematiche sulle quali vi sono dif-

ferenti orientamenti nell'ambito degli schieramenti politici, si sofferma sulle modifiche apportate al testo dell'articolo 19 del disegno di legge dall'emendamento del Governo – approvato dalla Camera dei deputati e su cui è stata posta la questione di fiducia – che riguardano gli organi di vertice e le funzioni della Banca d'Italia. In particolare, rileva che il comma 1 dell'articolo 19, identico al testo approvato dal Senato, contiene un enunziato ricognitivo dell'assetto di competenze e di rapporti esistente fra il livello nazionale e il livello europeo, dichiarando che la Banca d'Italia è parte integrante del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e agisce secondo gli indirizzi e le istruzioni della Banca centrale europea (BCE), mentre il comma 2 stabilisce che la Banca d'Italia è istituto di diritto pubblico. Rispetto al testo del Senato – fa notare – scompare la previsione secondo cui la maggioranza delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia è detenuta dallo Stato, potendo la restante parte delle quote essere detenuta soltanto da altri enti pubblici. Sottolinea peraltro che tale modifica va letta congiuntamente al nuovo comma 10, secondo cui entro tre anni dall'entrata in vigore della legge andranno ridefiniti con regolamento governativo l'assetto proprietario della Banca d'Italia e le modalità di trasferimento delle quote di partecipazione al capitale della Banca in possesso di soggetti diversi dallo Stato o da altri enti pubblici.

Dopo un intervento del senatore CASTELLANI (*Mar-DL-U*) volto a sottolineare che la formulazione del comma 10 non chiarisce chi possano essere i destinatari del trasferimento delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia, il relatore EUFEMI (*UDC*) prosegue illustrando i contenuti del comma 3 dell'articolo 19, inalterato rispetto al testo Senato. Sottolinea poi che anche i commi 4 e 5 non hanno subito modifiche e ne riepiloga il contenuto. Si sofferma quindi sul nuovo comma 6, che trasferisce al Direttorio la competenza sui provvedimenti con rilevanza esterna di competenza del Governatore e sugli atti adottati su sua delega. Evidenzia che, in tal caso, si innova in modo significativo rispetto al testo approvato dal Senato, in cui era previsto l'obbligo per il Governatore di acquisire il parere preventivo del Direttorio, senza tuttavia trasferire la competenza per l'adozione di tali atti. Su tale punto segnala come, nel parere espresso dalla BCE sul disegno di legge, sia stata auspicata una modifica proprio al fine di introdurre il principio di collegialità. Fa inoltre presente che resta ferma la previsione che applica agli atti del Direttorio l'obbligo della forma scritta, della motivazione e della redazione di verbale della riunione in cui l'atto è adottato, mentre è nuova, invece, la disposizione secondo cui le deliberazioni del Direttorio devono essere adottate a maggioranza: si attribuisce poi, in caso di parità dei voti, prevalenza al voto del Governatore (ricorda, in proposito, che il Direttorio della Banca d'Italia è costituito dal Governatore, dal direttore generale e da due vice direttori generali). Rileva quindi che le modifiche apportate dal comma 7 circa la durata in carica del Governatore e degli altri membri del Direttorio è particolarmente significativa. Infatti, si prevede che il Governatore duri in carica per sei anni, rinnovabili una sola volta, mentre nel testo licen-

ziato dal Senato era prevista una durata di sette anni con mandato non rinnovabile. Ricorda, in proposito, che attualmente, nell'ordinamento italiano, il mandato del Governatore non è soggetto a limiti di durata e che lo Statuto del SEBC richiede per i Governatori delle Banche centrali nazionali (BCN) una durata in carica di almeno cinque anni. Fa poi notare che il comma 7 dispone anche in merito alla durata in carica degli altri membri del Direttorio, precedentemente non presa in considerazione: anche per costoro si prevede una durata in carica per sei anni, rinnovabili una sola volta. Con una norma transitoria si rimanda allo statuto della Banca d'Italia per l'articolazione delle scadenze dei membri del Direttorio in sede di prima applicazione della disposizione, compresa comunque in un periodo non superiore ai cinque anni.

Passa quindi a commentare il comma 8 dell'articolo 19, sulla procedura di nomina e revoca del Governatore, che risulta completamente nuovo rispetto al testo precedente e, in sostanza, ribalta il sistema attuale. Ai sensi di tale disposizione il Governatore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio superiore della Banca d'Italia. Lo stesso procedimento viene previsto anche per il caso di revoca del Governatore.

Ricorda, in proposito, che anche la normativa vigente prevede un'unica procedura per il caso di nomina e revoca del Governatore, ossia una delibera assunta dal Consiglio superiore della Banca, in seduta straordinaria, e approvata con decreto del Presidente della Repubblica promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio dei ministri. Ricorda altresì che secondo l'articolo 14.2 dello Statuto del SEBC, il Governatore di una BCN può essere sollevato dall'incarico solo se non soddisfa più le condizioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni o se si è reso colpevole di gravi mancanze.

Sottolinea che tali disposizioni, così come quelle concernenti la nuova durata in carica del Governatore, entreranno subito in vigore alla pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Osserva peraltro che la nuova normativa sulla procedura di nomina del Governatore, pur tenendo conto della delicatezza di tale argomento e della necessità di individuare una soluzione che tenga conto delle differenti istanze, appare non pienamente condivisibile laddove non prevede un pieno coinvolgimento del Parlamento, eventualmente mediante l'espressione di un parere reso con una maggioranza qualificata, che sarebbe invece tanto più opportuno alla luce delle modifiche introdotte relativamente all'assetto e ai compiti assegnati alla Banca d'Italia.

Prosegue poi nell'illustrazione del comma 9 dell'articolo 19, il quale dispone l'adeguamento dello statuto della Banca d'Italia alle disposizioni contenute nei commi precedenti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni in esame, l'adeguamento delle istruzioni di vigilanza, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni in esame e, con una disposizione non presente nel testo licenziato dal Senato,

la ridefinizione, entro due mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni in esame, delle competenze del Consiglio superiore previste dallo Statuto ai fini dell'attribuzione a tale organismo anche di funzioni di vigilanza e controllo all'interno della Banca d'Italia.

Si sofferma quindi sui commi da 11 a 14, non contemplati nel testo dell'articolo 19 approvato dal Senato. Essi dettano norme in tema di concorrenza, stabilendo, in generale, che per le operazioni di acquisizione e di concentrazione societaria che riguardano banche sono necessarie sia l'autorizzazione della Banca d'Italia, sia l'autorizzazione ovvero il nulla osta dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Evidenzia come tali disposizioni riprendano, con lo stesso contenuto, quanto previsto dall'originario articolo 29 del disegno di legge n. 4705, recante «Interventi per la tutela del risparmio», presentato dal Governo presso la Camera dei deputati.

In dettaglio, specifica che il comma 11 abroga i commi 2, 3 e 6 dell'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante «Norme per la tutela della concorrenza e del mercato»: l'articolo 20 reca disposizioni relative alle aziende ed istituti di credito, imprese assicurative e dei settori della radiodiffusione e dell'editoria, assegnandone la vigilanza alla competente autorità, anziché all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. In particolare, il comma 2 stabilisce che nei confronti delle aziende ed istituti di credito l'applicazione degli articoli 2 (Intese restrittive della libertà di concorrenza), 3 (Abuso di posizione dominante), 4 (Deroghe al divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza) e 6 (Divieto delle operazioni di concentrazione restrittive della libertà di concorrenza) della legge n. 287 del 1990 spetta alla competente autorità di vigilanza. Pertanto attualmente l'applicazione di tali disposizioni è curata dalla Banca d'Italia. Il comma 3 dispone invece che i provvedimenti delle autorità di vigilanza, in applicazione degli articoli suddetti, sono adottati sentito il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Infine, il comma 6 prevede che tale Autorità può segnalare alla competente autorità di vigilanza la sussistenza di ipotesi di violazione degli articoli 2 e 3 della legge n. 287 del 1990.

Prosegue nell'illustrazione con l'analisi del comma 12, il quale dispone che per le operazioni di acquisizione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico bancario – TUB) e per le operazioni di concentrazione indicate dall'articolo 6 della legge n. 287 del 1990 che riguardano banche sono necessarie sia l'autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi del citato articolo 19, per le valutazioni di sana e prudente gestione, sia l'autorizzazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 287 del 1990, ovvero il nulla osta della stessa a seguito delle valutazioni relative all'assetto concorrenziale del mercato. In proposito, ricorda che l'articolo 19 del TUB prevede che la Banca d'Italia autorizza preventivamente l'acquisizione a qualsiasi titolo di partecipazioni rilevanti in una banca e in ogni caso l'acquisizione di azioni o quote di banche da chiunque effettuata quando comporta, tenuto conto delle azioni o quote già pos-

sedute, una partecipazione superiore al 5 per cento del capitale della banca. La Banca d'Italia autorizza preventivamente le variazioni delle partecipazioni rilevanti quando comportano il superamento dei limiti dalla medesima stabiliti e, indipendentemente da tali limiti, quando le variazioni comportano il controllo della banca stessa; l'autorizzazione è rilasciata quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca e può essere sospesa o revocata.

Per quanto concerne l'articolo 6 della legge n. 287 del 1990, il relatore ricorda che esso stabilisce che nei riguardi delle operazioni di concentrazione soggette a comunicazione, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato valuta se comportino la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato nazionale in modo da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza. Tale situazione deve essere valutata tenendo conto delle possibilità di scelta dei fornitori e degli utilizzatori, della posizione delle imprese interessate sul mercato, del loro accesso alle fonti di approvvigionamento o agli sbocchi di mercato, della struttura dei mercati, della situazione competitiva dell'industria nazionale, delle barriere all'entrata di imprese concorrenti sul mercato, nonché dell'andamento della domanda e dell'offerta dei prodotti o servizi in questione. L'Autorità, al termine dell'istruttoria, quando accerti che l'operazione comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante, vieta la concentrazione ovvero l'autorizza prescrivendo le misure necessarie ad impedire tali conseguenze.

In relazione al disposto del comma 12 dell'articolo 19, il relatore richiama l'attenzione del rappresentante del Governo su di un profilo problematico costituito dalla possibilità che la formulazione della norma dia luogo a dubbi interpretativi sul ruolo che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato è chiamata a svolgere nel caso di acquisizione di partecipazioni bancarie che, non comportando l'acquisizione del controllo, non investono l'aspetto della tutela della concorrenza nel settore.

Dà quindi conto del contenuto del comma 13 il quale stabilisce che i provvedimenti della Banca d'Italia e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono emanati con un unico atto, entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza completa della documentazione occorrente. L'atto deve contenere le specifiche motivazioni relative alle finalità attribuite alle due autorità.

Infine, per quanto concerne i rapporti tra la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, rileva che il comma 14 rinvia all'applicazione dell'articolo 21 del disegno di legge – che prevede, fra l'altro, lo scambio di informazioni per agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni e l'inopponibilità reciproca del segreto d'ufficio – al fine di assicurare la funzionalità dell'azione amministrativa e contenere gli oneri per i soggetti vigilati.

Conclude facendo presente come all'attribuzione di nuovi compiti all'Autorità garante per la concorrenza e del mercato debba fare riscontro l'attribuzione di idonee risorse umane e materiali, onde consentire il corretto funzionamento del nuovo sistema di vigilanza.

Interviene quindi il senatore SEMERARO (AN) sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati per le parti di competenza della Commissione Industria, il quale premette anzitutto di condividere le osservazioni del relatore Eufemi relativamente alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati all'articolo 19 del disegno di legge.

Si sofferma poi sull'analisi dell'articolo 30, anch'esso oggetto di modifiche durante la seconda lettura del testo da parte della Camera dei deputati, modifiche introdotte con l'approvazione, da parte dell'Assemblea di quel ramo, di un emendamento governativo su cui è stata posta la questione di fiducia. Tale emendamento, peraltro, ha in più punti ripristinato la formulazione che la Camera dei deputati aveva approvato nel corso della prima lettura.

Fa presente che l'articolo in discorso reca delle novelle agli articoli 2621 e 2622 del codice civile, che delineano i reati di «False comunicazioni sociali» e di «False comunicazioni sociali in danno dei soci o creditori».

Per ciò che concerne il reato di cui all'articolo 2621 codice civile («False comunicazioni sociali»), fa presente che è stato rivisto il trattamento sanzionatorio della fattispecie passando dalla pena della reclusione da uno a cinque anni (come previsto dal testo del Senato) alla pena dell'arresto fino a due anni (il testo vigente prevede invece l'arresto fino ad un anno e sei mesi). In tal modo è stata ripristinata la formulazione adottata dalla Camera dei deputati durante la sua prima lettura (formulazione che comunque, come detto, inasprisce la pena rispetto al testo vigente, che prevede l'arresto fino ad un anno e sei mesi).

In relazione alla rimodulazione dell'apparato sanzionatorio connesso ai reati di false comunicazioni sociali, richiama la recente pronuncia resa dalla Corte di giustizia delle Comunità europee sulla conformità al diritto comunitario dei vigenti articoli 2621 e 2622 del codice civile, ricordando che in tale sede non erano state espresse censure sotto il profilo dell'adeguatezza del trattamento sanzionatorio; e poiché le modifiche apportate dall'articolo 30 del disegno di legge in esame rendono più rigoroso e maggiormente articolato tale trattamento, lasciando sostanzialmente immutati i restanti profili, ritiene che anche la novella debba considerarsi conforme al diritto comunitario con riferimento al principio di adeguatezza delle pene.

Con specifico riferimento, poi, all'articolo 2621, fa osservare che l'introduzione di soglie di punibilità ha la finalità di non rendere perseguibili dal punto di vista penale condotte non significative nelle conseguenze economiche, essendo comunque prevista l'applicazione di sanzioni amministrative di carattere pecuniario e di sanzioni interdittive.

Per quanto concerne, invece, l'articolo 2622, fa osservare che le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati hanno inciso sulla configurazione della fattispecie incriminatrice trasformandola da reato di mera condotta (come era nel testo da ultimo approvato dal Senato) a reato di evento (come già previsto dal testo approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura e come previsto dalla norma vigente). Inoltre, quanto al regime di

procedibilità nel testo approvato dalla Camera dei deputati torna ad essere necessaria la querela della persona offesa (condizione che era stata invece espunta dal Senato, e che è contemplata dal testo vigente). Dopo aver richiamato quanto sopra rilevato relativamente alla conformità al diritto comunitario della nuova configurazione dei reati riguardati dall'articolo 30 del disegno di legge, fa presente che la configurazione di un reato di evento risulta condivisibile in un'ottica di incriminazione dei comportamenti maggiormente rilevanti, mentre l'istituto della perseguibilità a querela ha la conseguenza di rendere parte attiva del procedimento i cittadini danneggiati.

Il presidente PEDRIZZI ricorda, rispetto all'illustrazione testé svolta dal relatore Semeraro, che le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati in relazione all'articolo 2622 del codice civile hanno eliminato la specificazione, introdotta dal Senato, che faceva riferimento alle sole società che fanno appello al pubblico risparmio, ampliando quindi la platea degli organismi societari interessati.

Si apre il dibattito.

Interviene il senatore PASQUINI (*DS-U*) il quale riepiloga in premessa gli aspetti qualificanti di una riforma complessiva dell'assetto del sistema del risparmio cui la cui propria parte politica attribuisce particolare rilievo e che non trovano preciso riscontro nell'ambito del disegno di legge, citando la disciplina dei requisiti degli esponenti societari, i rapporti tra banca e impresa, la previsione di uno statuto per il risparmiatore, la previsione di un'azione collettiva, l'istituzione di sezioni specializzate in materia finanziaria, nonché la previsione di misure risarcitorie per i risparmiatori danneggiati facendo presente, a tale ultimo proposito, l'insufficienza delle previsioni contenute nella legge finanziaria relativamente ai titoli pubblici argentini.

Soffermandosi poi specificamente sulle parti modificate dalla Camera dei deputati, fa presente che la previsione di un mandato del Governatore della Banca d'Italia della durata di 6 anni rinnovabili una sola volta fa sì che nell'imminenza nella prima scadenza del mandato l'autonomia e l'indipendenza della funzione possano risentire dell'obiettivo della riconferma del mandato, ragion per cui riterrebbe preferibile l'introduzione di un incarico di otto anni non rinnovabile, in un'ottica di garanzia dell'autonomia per tutta la durata del mandato.

Per quanto concerne le nuove procedure di nomina del Governatore, sottolinea come sarebbe stato opportuno procedere altresì ad una riforma del Consiglio superiore della Banca d'Italia, anche alla luce delle difficoltà di funzionamento di tale organismo che si sono registrate negli ultimi mesi, sotto il profilo dell'autonomia rispetto al Governatore medesimo. Tale problematica assume particolare rilievo anche tenendo conto del fatto che la nuova disciplina dell'assetto proprietario della Banca d'Italia rinvia a tre anni dall'entrata in vigore della legge la definizione delle

modalità di trasferimento delle quote di partecipazione al capitale della Banca in possesso di soggetti diversi dallo Stato o da altri enti pubblici. Inoltre, pur apprezzando la formalizzazione della nomina con decreto del Presidente della Repubblica previa espressione di un mero parere da parte del Consiglio superiore della Banca d'Italia, evidenzia il rischio che la nuova procedura di nomina assegni un ruolo eccessivo al potere Esecutivo, con negative ripercussioni in termini di indipendenza ed autonomia del ruolo del Governatore, condividendo pertanto l'esigenza rappresentata dal relatore Eufemi di un maggiore coinvolgimento del Parlamento, ovvero sia di maggioranza ed opposizione, in tale ambito.

Relativamente, poi, alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati in materia di concorrenza bancaria, osserva che se, da un lato, la previsione di una duplice autorizzazione da parte della Banca d'Italia e della Autorità garante della concorrenza e del mercato appare opportuna, dall'altro, sarebbe stato opportuno introdurre altresì norme che stabilissero la collaborazione e il coordinamento tra le due istituzioni, richiamando l'insufficiente disponibilità ad una piena collaborazione sinora registrata da parte della Banca d'Italia nei confronti delle altre Autorità di vigilanza.

Con riferimento alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati all'articolo 30, sottolinea criticamente il mutato atteggiamento che si è registrato da parte della maggioranza, attualmente orientata ad un sostanziale e significativo alleggerimento dell'apparato sanzionatorio del reato di false comunicazioni sociali, valutando negativamente in particolare la diminuzione delle pene, la reintroduzione delle soglie di punibilità, la perseguibilità a querela e il passaggio da reati di pericolo a reati di danno. Inoltre, sottolinea l'insufficiente dettaglio di definizione della fattispecie del grave nocimento al risparmio.

In conclusione, svolge considerazioni critiche rispetto altresì alle scelte procedurali adottate dalla maggioranza nell'esame del disegno di legge: essa, infatti, non solo non ha operato nel senso di un confronto con l'opposizione, ma ha altresì posto la questione di fiducia nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, scelta quest'ultima, dettata dall'esigenza di rendere compatto lo schieramento e garantire l'approvazione della nuova normativa dei reati di false comunicazioni sociali.

Respinge inoltre fermamente il sospetto che vi sia stato un sostanziale accordo tra maggioranza ed opposizione nel senso di prevedere contestualmente un alleggerimento dell'apparato sanzionatorio dei reati di false comunicazioni sociali e le attuali nuove norme in materia di assetto della Banca d'Italia, poiché la propria parte politica sin dall'avvio dei lavori parlamentari del disegno di legge ha presentato proposte emendative univoche e anche un ordine del giorno in materia di incarico e revoca del Governatore della Banca d'Italia.

Esprime infine un giudizio fortemente contrario sul disegno di legge nel suo complesso.

Il presidente PEDRIZZI constata che l'introduzione della normativa di riordino della tutela della concorrenza nel settore bancario nell'ambito

delle modifiche apportate all'articolo 19 del disegno di legge va interpretata alla luce della richiesta della questione di fiducia sull'emendamento governativo; il senatore D'AMICO (*Mar-DL-U*) rileva a sua volta che, pur in presenza del ricorso allo strumento della questione di fiducia, il contenuto dell'articolo 19 appare in qualche misura aver superato i limiti previsti dai regolamenti parlamentari in termini di ammissibilità delle proposte emendative in seconda lettura.

La senatrice DE PETRIS (*Verdi-Un*) lamenta preliminarmente il ritardo con il quale l'attuale maggioranza è pervenuta alla definizione di un provvedimento da lungo tempo atteso dai risparmiatori e da tutti gli operatori del settore. Ritiene infatti che, se non vi fosse stato un deciso intervento della Magistratura, ben difficilmente la cosiddetta riforma del risparmio sarebbe stata portata a termine.

Con riguardo ai profili di merito del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, considera fortemente discutibili le disposizioni relative alle modalità di nomina ed alla durata in carica del Governatore della Banca d'Italia, preannunciando sin d'ora di voler presentare alcuni emendamenti in proposito. Infatti, l'attuale formulazione dell'articolo 19 espone il Governatore ad una eccessiva ingerenza del potere esecutivo, compromettendone i fondamentali requisiti di imparzialità ed indipendenza. Sarebbe stato preferibile, a suo avviso, prevedere un termine di sette anni, in quanto più conforme alla media europea.

Con particolare riguardo al meccanismo previsto per la nomina del Governatore, fa osservare come il comma 8 dell'articolo 19 non presenti quei profili di concertazione da più parti invocati, ponendo eccessivamente l'accento sul ruolo del Consiglio dei ministri.

Lamenta altresì fortemente il mancato coinvolgimento del Parlamento che, a suo parere, avrebbe dovuto esprimersi attraverso un parere delle competenti Commissioni, rafforzato attraverso la previsione di una maggioranza qualificata.

Si sofferma poi sul comma 10, che prevede la ridefinizione dell'assetto proprietario della Banca d'Italia, rilevando la mancata precisazione dei soggetti ai quali dovrebbero essere trasferite le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia, in possesso di soggetti diversi dallo Stato o da altri enti pubblici. Tale formulazione risulta, a suo parere, discutibile, in quanto non viene espressamente individuato lo Stato quale destinatario del trasferimento delle quote.

Interviene brevemente il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, precisando che l'attribuzione allo Stato delle quote della Banca d'Italia deve ritenersi tutt'altro che scontata in quanto, ove si fosse voluto espressamente indicare tale esito, sarebbe stato necessario introdurre una disposizione per la copertura finanziaria.

La senatrice DE PETRIS (*Verdi-Un*), manifestate forti perplessità su quanto testé puntualizzato dal rappresentante del Governo, si sofferma poi

sulle disposizioni in materia di concorrenza dichiarando di non condividere il regime di duplice competenza della Banca d'Italia e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in quanto a suo avviso estremamente farraginoso. Ritiene anzi che sarebbe stato preferibile riferire analiticamente anche i poteri della Banca d'Italia in materia di stabilità, anche attraverso successivi interventi sul testo unico bancario.

Con riguardo poi all'articolo 30, esprime le più vive perplessità, in quanto il reato di false comunicazioni sociali viene di fatto trasformato in una fattispecie di lieve rilevanza penale e suscettibile di determinare ulteriori comportamenti scorretti in quanto il concetto di «modica quantità» che sembra emergere dall'attuale formulazione della disposizione, amplifica il pericolo di allargamento del cosiddetto fenomeno dei fondi neri.

Osserva inoltre che la fattispecie viene trasformata da reato di pericolo a reato di mero danno, per il quale viene oltretutto introdotta una valutazione tecnica per il grave nocimento estremamente complessa, oltre alla condizione di procedibilità della querela.

Per tali ragioni, ribadisce il proprio convinto dissenso sul complesso delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento.

Interviene il senatore D'AMICO (*Mar-DL-U*) il quale giudica nel complesso il provvedimento non condivisibile nei contenuti e poco chiaro nell'articolazione.

Rileva incidentalmente in senso critico il mutato atteggiamento da parte della maggioranza sulle fattispecie incriminate delle false comunicazioni sociali e si sofferma quindi sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati circa l'assetto della Banca d'Italia.

Pur apprezzando l'introduzione di un principio di collegialità nell'adozione dei provvedimenti con rilevanza esterna dell'Istituto, ritenendo che tale modalità risulti preferibile rispetto ad un assetto monocratico in relazione a funzioni complesse, fa osservare come sarebbe stato preferibile delineare un Direttorio composto da un numero dispari di membri e che deliberasse a maggioranza, anziché assegnare prevalenza al voto del Governatore in caso di parità di voti nell'ambito di un collegio composto da quattro componenti.

Per quanto concerne la durata dell'incarico del Governatore, ritiene sarebbe stato preferibile in termini di garanzia dell'indipendenza della funzione prevedere un mandato più lungo di sei anni non rinnovabile.

Con riferimento, invece, al ruolo assegnato al Consiglio superiore della Banca d'Italia, non configurato più in termini di impulso bensì come parere al Governo sulla nomina del Governatore, ritiene che la qualificazione della nomina come atto di responsabilità politica avrebbe implicato un maggiore coinvolgimento del Parlamento e, comunque, la previsione nel disegno di legge di criteri e requisiti per la carica di Governatore. Per quanto riguarda poi, la prevista ridefinizione delle competenze del Consiglio superiore della Banca d'Italia in modo tale da attribuire allo stesso anche funzioni di vigilanza e controllo all'interno della Banca, fa presente che il Consiglio superiore è composto da rappresentanti degli

Istituti di credito e ciò potrebbe determinare l'insorgere di un conflitto di interessi tra ente vigilante e soggetti vigilati, anche in considerazione del fatto che le norme sulla modifica dell'assetto proprietario del capitale della Banca d'Italia saranno introdotte entro tre anni, senza precisare i soggetti a cui le quote di partecipazione potranno essere trasferite e che, pertanto, resta aperta la possibilità del trasferimento allo Stato.

Relativamente al nuovo assetto della vigilanza sulla concorrenza nel settore del credito, ritiene che sarebbe stato preferibile mantenere l'attuale assetto caratterizzato dall'espressione di pareri obbligatori ma non vincolanti sui profili di rispettiva competenza della Banca d'Italia e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, anziché prevedere due distinti pareri. In ogni caso, fa notare che una riforma quale quella introdotta dal Governo determina rilevanti problemi in termini di adeguatezza delle strutture dell'Autorità garante, nonché di assegnazione di personale eventualmente dalla Banca d'Italia medesima, rilevando altresì l'assenza di una disciplina transitoria.

Svolge infine considerazioni critiche sul nuovo testo dell'articolo 30 del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, che prevede l'istituzione di una Commissione per la tutela del risparmio. Ritiene, infatti, che tale disposizione è suscettibile di esplicare conseguenze estremamente significative sull'assetto del credito, e ne auspica la non attuazione. Sottolinea infatti che la tutela del risparmio è valore di rilevanza costituzionale, ed è sinora stata affidata principalmente alla Banca d'Italia, mentre secondo tale disposizione sarebbe attribuita al Governo: un'innovazione di tale portata ritiene necessiterebbe di una valutazione estremamente approfondita.

In conclusione esprime un giudizio sostanzialmente critico sul disegno di legge, prevedendo che sulle materie ivi trattate sarà necessario intervenire nuovamente.

Il senatore CAMBURSANO (*Mar-DL-U*) smentisce preliminarmente le indiscrezioni riportate da alcuni organi di informazione, secondo i quali vi sarebbe stata la disponibilità delle forze di opposizione a realizzare una sorta di «scambio» fra il regime del mandato del Governatore della Banca d'Italia e il rigore delle pene in materia di falso in bilancio: i lavori parlamentari dimostrano inequivocabilmente quanto costantemente richiesto e sostenuto dalle forze di opposizione in proposito. Ricorda infatti che era stato presentato un ordine del giorno, poi respinto dalla maggioranza, nel quale il Governo veniva impegnato a verificare se potessero ritenersi anche sussistenti le condizioni necessarie per la persistenza dell'incarico al Governatore.

Si sofferma poi sui profili di merito del disegno di legge, lamentando la mancata definizione di alcune questioni di particolare gravità, quale ad esempio la previsione di norme atte a ridurre il rischio di conflitti di interesse tra banca e impresa: le vicende che recentemente hanno interessato il panorama bancario, imprenditoriale e finanziario nazionale avrebbero

invece dovuto spingere il Governo a prevedere disposizioni ben più stringenti.

Ritiene inoltre fortemente discutibile la mancata introduzione nel testo in esame di disposizioni per l'introduzione delle *class actions* del sistema italiano, nonostante sul punto la Camera abbia già approvato in prima lettura un disegno di legge.

Con riguardo poi al riordino delle autorità di controllo e garanzia, dichiara di condividere quanto osservato dal senatore D'Amico circa la inevitabile confusione determinata da una sovrapposizione di competenze, che giudica gravemente inopportuna, tanto più ove si consideri che l'attuale formulazione del comma 19 non contiene alcuna disposizione transitoria.

Richiama poi l'attenzione della Commissione sui gravi rischi che l'introduzione di un mandato a termine rinnovabile comporta sui principi di terzietà ed indipendenza, tanto più nel periodo nel quale si avvicina il momento dell'eventuale rinnovo.

Nel ritenere insufficienti anche le disposizioni relative agli obblighi di informazione, si sofferma quindi sull'attuale formulazione dell'articolo 30 del disegno di legge, che ritiene fortemente discutibile per diverse ragioni: in primo luogo, le false comunicazioni sociali vengono trasformate in reato di danno, per il quale è prevista una riduzione del massimo editale che impedirà l'utilizzo di strumenti quali le intercettazioni e le misure cautelari preventive; in secondo luogo, viene previsto un regime di perseguibilità a querela per le società non quotate che vengono sostanzialmente penalizzate fattispecie a suo avviso gravi, come il caso di falso in bilancio presentato alle banche.

Fornisce quindi alcune cifre sulle nuove possibilità di storno di fondi che l'introduzione di tale disposizione potrà a suo parere determinare, con particolare riguardo a società quali Enel, Eni e Fininvest, esprimendo perplessità in proposito.

Interviene quindi il senatore TURCI (*DS-U*) il quale sottolinea in premessa il mutato atteggiamento della maggioranza su taluni profili rilevanti del disegno di legge.

Con riferimento alla ridefinizione delle competenze in tema di concorrenza bancaria, ritiene la normativa eccessivamente sintetica e di difficile applicazione, richiamando le difficoltà riscontrate dalla compagine governativa nell'intervenire in tale ambito a causa delle differenti impostazioni.

Per quanto concerne la problematica della disciplina della Banca d'Italia, sottolinea preliminarmente come i rilievi mossi nel corso dei mesi passati all'operato del Governatore risultino di carattere politico e non indirizzati a comportamenti specifici: la nuova disciplina sulla nomina, inoltre, avrebbe dovuto prevedere un maggiore coinvolgimento del Parlamento, ritiene infatti che nel caso di designazione di un organo monocratico sia preferibile l'intervento di una pluralità di poteri tra i quali assume particolare rilievo l'istituzione parlamentare, inclusiva di maggioranza ed

opposizione, in un'ottica di garanzia dell'indipendenza nell'esercizio delle funzioni. Con riferimento, invece, alla durata del mandato, reputa che sarebbe stato preferibile prevedere un mandato di otto anni non rinnovabile.

Relativamente alla ridefinizione dell'assetto delle autorità di vigilanza sul settore creditizio e finanziario, ritiene che il ruolo svolto dalla Banca d'Italia sia di primaria importanza e che detta istituzione debba essere sostenuta e rilanciata. In tale ottica, non condivide la previsione nell'ambito dell'articolo 30 del disegno di legge di una Commissione per la tutela del risparmio, ribadendo come la propria parte politica abbia da sempre sostenuto la non opportunità di individuare *ex novo* ulteriori organismi, a favore di un sistema di vigilanza imperniato su di un efficiente coordinamento tra tre sole istituzioni, ovverosia Banca d'Italia, Consob e Autorità Garante della concorrenza e del mercato.

Con riguardo alle modifiche che introducono una maggiore collegialità nelle decisioni assunte dalla Banca d'Italia, ritiene che esse si muovano in un'ottica condivisibile.

Conclude esprimendo un giudizio fermamente contrario, invece, per quanto concerne le modifiche apportate alla disciplina dei reati di false comunicazioni sociali, ritenendo che un alleggerimento dell'apparato sanzionatorio costituisca una risposta inidonea da parte del Parlamento rispetto agli scandali finanziari che si sono di recente verificati.

Il senatore CASTELLANI (*Mar-DL-U*) osserva preliminarmente che il provvedimento in esame ha il principale difetto di non offrire ai risparmiatori italiani quel quadro di certezze per il quale era da tempo auspicato, dopo una gestazione di circa 2 anni, nei quali l'*iter* di approvazione è stato più volte arrestato dalle divisioni sorte all'interno della maggioranza, per poi essere ripreso solo grazie agli impulsi della Magistratura, delle inchieste giornalistiche e delle pressioni emerse in sede europea.

Ricorda altresì che l'auspicata intesa con le forze di opposizione non ha avuto luogo per la scelta del Governo di reintervenire sulla materia delle false comunicazioni sociali, in tal modo introducendo un messaggio a suo avviso distorsivo nei confronti dell'opinione pubblica e dei risparmiatori. Ciò risulta ulteriormente confermato dal fatto che il codice del consumo, recentemente varato dal Governo e unanimemente considerato un provvedimento complessivamente positivo, non prevede alcuna disposizione a tutela dei risparmiatori.

Anche il comma 10, relativo al trasferimento delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia avrebbe potuto essere più chiaro, in quanto l'attuale formulazione presta il fianco a possibili conflitti di interessi; inoltre, a suo avviso la soluzione di un mandato a termine rinnovabile per una volta rende il Governatore della Banca d'Italia fortemente dipendente dagli orientamenti del potere esecutivo.

Esprime poi forti perplessità per l'attenuazione del rigore del reato di false comunicazioni sociali – che ne riduce fortemente l'effetto deterrente – e per la mancata introduzione di disposizioni in materia di *class actions*.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente Pontone dichiara chiusa la discussione generale.

I relatore EUFEMI (*UDC*) e SEMERARO (*AN*) ed il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO rinunciano a svolgere le proprie repliche.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 19.

Il senatore D'AMICO (*Mar-DL-U*) ritira l'emendamento 19.5.

Tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 19 sono dati per illustrati.

I relatori EUFEMI (*UDC*) e SEMERARO (*AN*) esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello dei relatori.

Verificata la presenza del prescritto numero legale per deliberare, con separate votazioni sono posti ai voti gli emendamenti dal 19.1 al 19.7.

Il senatore CASTAGNETTI (*FI*) interviene per dichiarazione di voto sull'emendamento 19.8 esprimendo il proprio rammarico nel preannunciare un voto contrario, motivato unicamente dalla necessità di una rapida approvazione del disegno di legge in esame. Ritiene infatti che la previsione di un parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari a maggioranza dei due terzi dei componenti avrebbe conferito un elemento di democrazia e rappresentatività, sempre meno presente per quanto concerne questo settore.

Precisa peraltro di non condividere le critiche formulate dai senatori di opposizione sulle modifiche relative al reato di false comunicazioni sociali in quanto l'introduzione delle soglie di rilevanza penale del fatto e la perseguibilità a querela hanno, a suo avviso, il merito di rendere l'operare del sistema finanziario italiano libero dall'influenza della discrezionalità della Magistratura nell'esercizio dell'azione penale.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, l'emendamento 19.8 viene posto in votazione e respinto.

Con separate votazioni vengono posti ai voti e respinti gli emendamenti da 19.9 a 19.14.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 30.

La senatrice DE PETRIS (*Verdi-Un*) illustra dettagliatamente l'emendamento 30.1, volto ad introdurre una disciplina più rigorosa in materia di reati societari. Auspica pertanto fortemente l'accoglimento di tale proposta

emendativa in quanto necessaria, a suo avviso, per restituire un quadro di certezze ai risparmiatori.

Il senatore CAMBURSANO (*Mar-DL-U*) illustra l'emendamento 30.3, volto ad accentuare il rigore sanzionatorio della fattispecie di cui all'articolo 2621 del codice penale.

Illustra altresì gli emendamenti 30.4, 30.5 e 30.6.

L'emendamento 30.2 viene dato per illustrato.

I relatori EUFEMI (*UDC*) e SEMERARO (*AN*) esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 30.

Il Rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello dei relatori.

Con separate votazioni, gli emendamenti 30.1 e 30.2 sono posti ai voti e respinti.

Il senatore CASTELLANI (*Mar-DL-U*) preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 30.3, dichiarando in particolare di non condividere le considerazioni formulate dal senatore Castagnetti circa le modifiche apportate alla disciplina del reato di false comunicazioni sociali. Dopo aver fatto rilevare, infatti, che il Governo ha avuto sul punto un atteggiamento mutevole e scarsamente coerente, osserva che l'introduzione della perseguibilità a querela di parte, lungi dal tutelare l'efficienza e il buon funzionamento delle banche e delle imprese, espone i consumatori al rischio di comportamenti scorretti in quanto contraenti più deboli; la perseguibilità d'ufficio consente invece un controllo più forte perché garantito dai mezzi ispettivi dello Stato.

Preannuncia pertanto un convinto voto favorevole.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento l'emendamento 30.3 viene posto in votazione e respinto.

Con separate votazioni sono altresì posti ai voti e respinti gli emendamenti 30.4, 30.5 e 30.6.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, le Commissioni riunite conferiscono infine mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo, autorizzandoli a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 21,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3328-B**Art. 19.****19.1**

TURCI, CHIUSOLI, PASQUINI, MACONI, DEBENEDETTI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA, LATORRE

Al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: «sei» con la seguente: «otto» e le parole: «con la» con la seguente: «senza» e sopprimere le parole: «un solo».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: «Gli altri membri del direttorio restano in carica per un periodo di otto anni, senza possibilità di rinnovo, e sono scelti fra il personale direttivo della Banca d'Italia».

19.2

GIARETTA, D'AMICO, VALLONE, DALLA CHIESA, CAMBURSANO, CASTELLANI, COVIELLO

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «sei anni, con la possibilità di un solo rinnovo del mandato» con le seguenti: «sette anni, senza possibilità di rinnovo».

19.3

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 7 sostituire le parole: «sei anni, con la possibilità di un solo rinnovo» con le seguenti: «sette anni senza possibilità di rinnovo».

19.4

GIARETTA, D'AMICO, VALLONE, DALLA CHIESA, CAMBURSANO, CASTELLANI, COVIELLO

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «sei anni, con la possibilità di un solo rinnovo del mandato» con le seguenti: «sette anni, senza possibilità di rinnovo».

19.5

D'AMICO

Al comma 7, terzo periodo, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «tre».

19.6

TURCI, CHIUSOLI, PASQUINI, MACONI, DEBENEDETTI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVIDA, GARRAFFA, LATORRE

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Le delibere di nomina e di revoca del governatore sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, con il parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, a maggioranza dei due terzi dei componenti. In sede di prima applicazione i membri del direttorio diversi dal governatore cessano dalla carica secondo un'articolazione delle scadenze disciplinata dallo statuto dell'istituto, compresa in un periodo comunque non superiore ai sei anni».

19.7

D'AMICO, CAMBURSANO, CASTELLANI, COVIELLO

Al comma 8, sostituire le parole: «sentito il parere del consiglio superiore della Banca d'Italia» con le seguenti: «acquisito il parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti, adottato a maggioranza dei due terzi dei componenti».

19.8

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 8 sostituire le parole: «sentito il parere del consiglio superiore della Banca d'Italia.» con le seguenti: «acquisito il parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza qualificata, secondo quanto stabilito dai Regolamenti parlamentari».

19.9

D'AMICO, CAMBURSANO, CASTELLANI, COVIELLO

Al comma 9, sopprimere il secondo periodo.

19.10

D'AMICO

Al comma 10, sostituire le parole da: «è ridefinito l'assetto» fino alla fine comma con le seguenti: «entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito il riparto di competenze tra il consiglio superiore e il direttorio della Banca d'Italia».

19.11

TURCI, CHIUSOLI, PASQUINI, MACONI, DEBENEDETTI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVIDA, GARRAFFA, LATORRE

Sostituire i commi 11, 12 e 13 con i seguenti:

«11. All'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono apportate le seguenti modificazioni:

"1. All'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: "Aziende ed istituti di credito" sono sostituite dalla seguente: "Banche";

b) i commi da 2 a 8 sono sostituiti dai seguenti:

"2. L'applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 nei confronti delle banche spetta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Essa adotta i provvedimenti di propria competenza sentito il parere della Banca d'Italia, la quale si pronunzia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento medesimo. In tali casi sono

prorogati di eguale durata i termini per la conclusione dei procedimenti dell'Autorità. Decorso il termine di cui al secondo periodo, l'Autorità può adottare comunque i provvedimenti di propria competenza.

3. Se l'Autorità ritiene che si sia verificata un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza o un'ipotesi di abuso di posizione dominante vietate ai sensi degli articoli 2 e 3, procede ai sensi dell'articolo 14 informandone la Banca d'Italia. Se a seguito dell'istruttoria di cui al precedente periodo ravvisa infrazioni agli articoli 2 o 3, ne informa la Banca d'Italia per l'espressione del parere di cui al comma 2.

4. L'Autorità può autorizzare, per un tempo limitato, intese in deroga al divieto dell'articolo 2 per esigenze di stabilità del sistema monetario, sulla base del parere della Banca d'Italia di cui al comma 2, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1.

5. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 riguardanti banche sono comunicate alla Banca d'Italia e all'Autorità.

6. Se l'Autorità ritiene che l'operazione di concentrazione di cui al comma 5 sia suscettibile di essere vietata ai sensi dell'articolo 6, procede ai sensi dell'articolo 16 informandone la Banca d'Italia.

7. La Banca d'Italia, ricevuta la comunicazione prevista dal comma 5, procede ai sensi dell'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

8. Qualora la Banca d'Italia non accordi l'autorizzazione prevista dall'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, comunica il provvedimento adottato anche all'Autorità, ove questa abbia aperto un'istruttoria ai sensi del comma 6. Qualora la Banca d'Italia, nell'autorizzare l'operazione, rilevi che essa è necessaria per assicurare la stabilità di una banca in essa coinvolta, comunica il provvedimento adottato anche all'Autorità, ove questa abbia aperto un'istruttoria ai sensi del comma 6, motivandolo in relazione a tale circostanza. Il termine per la conclusione dell'istruttoria dell'Autorità è prorogato in questo caso fino al quindicesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento motivato da parte della Banca d'Italia.

8-bis. L'Autorità può autorizzare un'operazione di concentrazione tra i soggetti di cui al comma 5 che determini o rafforzi una posizione dominante sul mercato nazionale, qualora la Banca d'Italia, nel provvedimento motivato ai sensi del comma 8, secondo periodo, dichiari che l'operazione è necessaria per assicurare la stabilità di una banca in essa coinvolta. L'autorizzazione non può comunque consentire restrizioni della concorrenza non strettamente necessarie al raggiungimento della finalità di cui al presente comma.

8-ter. Nel caso di operazioni che coinvolgono imprese assicurative, i provvedimenti dell'Autorità sono adottati sentito il parere dell'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo (ISVAP), che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine, l'Autorità può adottare il provvedimento di sua competenza»;

c) al comma 9 sono premesse le seguenti parole: "Salvo quanto disposto dal presente articolo".

11-bis. All'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"4-bis. Per le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le quali riguardino banche, si applicano le disposizioni dell'articolo 20 della medesima legge e successive modificazioni.

4-ter. La Banca d'Italia pubblica periodicamente i criteri di vigilanza prudenziale ai quali si attiene nella valutazione delle operazioni di concentrazione tra i soggetti sottoposti alla sua vigilanza e disciplina con proprio regolamento il procedimento per l'istruttoria, con disposizioni che assicurino agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione".

11-ter. Dopo l'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

"Art. 155-bis. - (*Disciplina transitoria per i procedimenti relativi alle operazioni di concentrazione*). - 1. Fino all'adozione del regolamento della Banca d'Italia, previsto dall'articolo 57, comma 4-ter, per la disciplina del procedimento relativo all'istruttoria sulle operazioni di concentrazione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217"».

19.12

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Sostituire i commi 11 e 12 con i seguenti:

«11. All'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: "Aziende ed istituti di credito" sono sostituite dalla seguente: "Banche";

b) i commi da 2 a 8 sono sostituiti dai seguenti:

"2. L'applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 nei confronti delle banche spetta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Essa adotta i provvedimenti di propria competenza sentito il parere della Banca d'Italia, la quale si pronunzia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento medesimo. In tali casi sono prorogati di eguale durata i termini per la conclusione dei procedimenti

dell'Autorità. Decorso il termine di cui al secondo periodo, l'Autorità può adottare comunque i provvedimenti di propria competenza.

3. Se l'Autorità ritiene che si sia verificata un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza o un'ipotesi di abuso di posizione dominante vietate ai sensi degli articoli 2 e 3, procede ai sensi dell'articolo 14 informandone la Banca d'Italia. Se a seguito dell'istruttoria di cui al precedente periodo ravvisi infrazioni agli articoli 2 o 3, ne informa la Banca d'Italia per l'espressione del parere di cui al comma 2.

4. L'Autorità può autorizzare, per un tempo limitato, intese in deroga al divieto dell'articolo 2 per esigenze di stabilità del sistema monetario, sulla base del parere della Banca d'Italia di cui al comma 2, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1.

5. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 riguardanti banche sono comunicate alla Banca d'Italia e all'Autorità.

6. Se l'Autorità ritiene che l'operazione di concentrazione di cui al comma 5 sia suscettibile di essere vietata ai sensi dell'articolo 6, procede ai sensi dell'articolo 16 informandone la Banca d'Italia.

7. La Banca d'Italia, ricevuta la comunicazione prevista dal comma 5, procede ai sensi dell'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

8. Qualora la Banca d'Italia non accordi l'autorizzazione prevista dall'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, comunica il provvedimento adottato anche all'Autorità, ove questa abbia aperto un'istruttoria ai sensi del comma 6. Qualora la Banca d'Italia, nell'autorizzare l'operazione, rilevi che essa è necessaria per assicurare la stabilità di una banca in essa coinvolta, comunica il provvedimento adottato anche all'Autorità, ove questa abbia aperto un'istruttoria ai sensi del comma 6, motivandolo in relazione a tale circostanza. Il termine per la conclusione dell'istruttoria dell'Autorità è prorogato in questo caso fino al quindicesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento motivato da parte della Banca d'Italia.

8-bis. L'Autorità può autorizzare un'operazione di concentrazione tra i soggetti di cui al comma 5 che determini o rafforzi una posizione dominante sul mercato nazionale, qualora la Banca d'Italia, nel provvedimento motivato ai sensi del comma 8, secondo periodo, dichiari che l'operazione è necessaria per assicurare la stabilità di una banca in essa coinvolta. L'autorizzazione non può comunque consentire restrizioni della concorrenza non strettamente necessarie al raggiungimento della finalità di cui al presente comma.

8-ter. Nel caso di operazioni che coinvolgono imprese assicurative, i provvedimenti dell'Autorità sono adottati sentito il parere dell'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo (ISV AP), che si pronunzia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine, l'Autorità può adottare il provvedimento di sua competenza";

c) al comma 9 sono premesse le seguenti parole: "Salvo quanto disposto dal presente articolo,".

12. All'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"4-bis. Per le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le quali riguardino banche, si applicano le disposizioni dell'articolo 20 della medesima legge e successive modificazioni.

4-ter. La Banca d'Italia pubblica periodicamente i criteri di vigilanza prudenziale ai quali si attiene nella valutazione delle operazioni di concentrazione tra i soggetti sottoposti alla sua vigilanza e disciplina con proprio regolamento il procedimento per l'istruttoria, con disposizioni che assicurino agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione".

12-bis. Dopo l'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

"Art. 155-bis. – (*Disciplina transitoria per i procedimenti relativi alle operazioni di concentrazione*). – 1. Fino all'adozione del regolamento della Banca d'Italia, previsto dall'articolo 57, comma 4-ter, per la disciplina del procedimento relativo all'istruttoria sulle operazioni di concentrazione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217"».

19.13

D'AMICO

Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di intese restrittive della libertà di concorrenza e di abusi di posizione dominante, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato acquisisce il parere della Banca d'Italia».

19.14

D'AMICO

Al comma 14, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche ai fini del trasferimento di dotazioni strumentali e d'organico tra le medesime autorità».

Art. 30.**30.1**

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 29. – (*Modifica del Titolo XI del libro V del codice civile, recante disposizioni penali in materia di società e di consorzi*). – 1. Il titolo XI del libro V del codice civile è sostituito dal seguente:

"TITOLO XI.**DISPOSIZIONI PENALI IN MATERIA DI SOCIETÀ E DI CONSORZI****CAPO I****DISPOSIZIONI GENERALI PER LE SOCIETÀ SOGGETTE A REGISTRAZIONE**

Art. 2621. – (*False comunicazioni ed illegale ripartizioni di utili o di acconti sui dividendi*). – Salvo che il fatto costituisca reato più grave, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 1.500 a 11.000 euro:

1) i promotori, i soci fondatori, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, nelle relazioni, nei bilanci o in altre comunicazioni sociali, fraudolentemente espongono fatti non rispondenti al vero sulla costituzione o sulle condizioni economiche della società o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni medesime;

2) gli amministratori e i direttori generali che, in mancanza di bilancio approvato o in difformità da esso o in base ad un bilancio falso, sotto qualunque forma, riscuotono o pagano utili fittizi o che non possono essere distribuiti;

3) gli amministratori e i direttori generali che distribuiscono acconti sui dividendi:

a) in violazione dell'articolo 2433-bis, primo comma;

b) ovvero in misura superiore all'importo degli utili conseguiti dalla chiusura dell'esercizio precedente, diminuito delle quote che devono essere destinate a riserva per obbligo legale o statutario e delle perdite degli esercizi precedenti e aumentato delle riserve disponibili;

c) ovvero in mancanza di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente o del prospetto contabile previsto nell'articolo 2433-bis, quinto comma, oppure in difformità da essi, ovvero sulla base di un bilancio o di un prospetto contabile falsi.

Art. 2622. – (*Divulgazione di notizie sociali riservate*). – Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i loro dipendenti, i liquidatori, che, senza giustificato motivo, si servono a profitto proprio od altrui di notizie avute a causa del loro ufficio, o ne danno comunicazione, sono puniti, se dal fatto può derivare pregiudizio alla società, con la reclusione fino ad un anno e con la multa da 300 a 11.000 euro.

Il delitto è punibile su querela della società.

Art. 2623. – (*Violazione di obblighi incumbenti agli amministratori*). – Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 250 a 11.000 euro gli amministratori che:

1) eseguono una riduzione di capitale o la fusione con altra società o una scissione in violazione degli articoli 2306, 2445 e 2503;

2) restituiscono ai soci palesemente o sotto forme simulate i conferimenti o li liberano dall'obbligo di eseguirli, fuori del caso di riduzione del capitale sociale;

3) impediscono il controllo della gestione sociale da parte del collegio sindacale, o, nei casi previsti dalla legge, da parte dei soci.

Art. 2624. – (*Prestiti e garanzie della società*). – Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori che contraggono prestiti sotto qualsiasi forma, sia direttamente sia per interposta persona, con la società che amministrano o con una società che questa controlla o da cui è controllata, o che si fanno prestare da una di tali società garanzie per debiti propri, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 250 a 11.000 euro.

Per gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori delle società che hanno per oggetto l'esercizio del credito si applicano le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 2625. – (*Violazioni di obblighi incumbenti ai liquidatori*). – I liquidatori di società che procedono alla ripartizione dell'attivo sociale fra i soci prima che siano pagati i creditori o siano accantonate le somme necessarie per pagarli, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.500 a 11.000 euro.

Art. 2626. – (*Omissione ed esecuzione tardiva o incompiuta di denunce, comunicazioni, depositi*). – Agli amministratori, ai sindaci, ai liquidatori e ai preposti all'esercizio di sede secondaria nel territorio dello Stato di società costituite all'estero che omettono di fare, nel termine stabilito, all'ufficio del registro delle imprese una denuncia, una comunicazione o un deposito, a cui sono dalla legge obbligati, o li eseguono o li fanno eseguire in modo incompiuto, ovvero omettono di richiedere una pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata, nei casi in cui detta pubblicazione è prescritta dal codice, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 150 a 11.000 euro.

La stessa sanzione si applica al notaio nei casi in cui l'obbligo della denuncia, della comunicazione, del deposito o della pubblicazione è posto dalla legge anche a di lui carico.

Art. 2627. – (*Omissione delle indicazioni obbligatorie*). – Agli amministratori, ai direttori generali, ai liquidatori e ai preposti all'esercizio di sede secondaria nel territorio dello Stato di società costituite all'estero che contravvengono alle disposizioni degli articoli 2250 e 2506, quarto comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 a 1.000 euro.

CAPO II

DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE SOCIETÀ PER AZIONI, IN ACCOMANDITA PER AZIONI, A RESPONSABILITÀ LIMITATA E PER LE SOCIETÀ COOPERATIVE

Art. 2628. – (*Manovre fraudolente sui titoli della società*). – Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori che diffondono notizie false o adoperano altri mezzi fraudolenti atti a cagionare nel pubblico mercato o nelle borse di commercio un aumento o una diminuzione del valore delle azioni della società o di altri titoli ad essa appartenenti, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 500 euro.

Art. 2629. – (*Valutazione esagerata dei conferimenti e degli acquisti della società*). – Sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 250 a 2.500 euro:

- 1) i promotori ed i soci fondatori che nell'atto costitutivo esagerano fraudolentemente il valore dei beni in natura o dei crediti conferiti;
- 2) gli amministratori, i promotori, i fondatori e i soci che nel caso di acquisto di beni o di crediti da parte della società previsto nell'articolo 2343-*bis* esagerano fraudolentemente il valore dei beni o dei crediti trasferiti;
- 3) gli amministratori e i soci conferenti che nel caso di aumento di capitale esagerano fraudolentemente il valore dei beni in natura o dei crediti conferiti;
- 4) gli amministratori che nel caso di trasformazione della società esagerano fraudolentemente il valore del patrimonio della società che si trasforma.

Art. 2630. – (*Violazione di obblighi incumbenti agli amministratori*).
– Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 250 a 2.500 euro gli amministratori, che:

1) emettono azioni o attribuiscono quote per somma minore del loro valore nominale, ovvero emettono nuove azioni o attribuiscono nuove quote prima che quelle sottoscritte precedentemente siano interamente liberate;

2) violano le disposizioni degli articoli 2357, primo comma, 2358, 2359-*bis*, primo comma, 2360, o quelle degli articoli 2483 e 2522;

3) influiscono sulla formazione della maggioranza dell'assemblea, valendosi di azioni o di quote non collocate o facendo esercitare sotto altro nome il diritto di voto spettante alle proprie azioni o quote, ovvero usando altri mezzi illeciti;

4) omettono di offrire in borsa nei termini e con le modalità stabilite dal terzo comma dell'articolo 2441 i diritti di opzione non esercitati, se le relative azioni vengano sottoscritte.

Sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa da 250 a 2.500 euro gli amministratori, che:

1) percepiscono compensi o partecipazioni in violazione dell'articolo 2389;

2) omettono di convocare, nei termini prescritti dalla legge, l'assemblea dei soci nei casi previsti dagli articoli 2367 e 2446;

3) assumono per conto della società partecipazioni in altre imprese, che, per la misura e per l'oggetto, importano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo;

4) violano le disposizioni degli articoli 2357, secondo, terzo e quarto comma, 2357-*bis*, secondo comma, 2357-*ter*, 2359-*bis*, secondo, terzo, quarto e quinto comma; 2359-*ter*, primo e secondo comma, e 2359-*quater*, secondo e terzo comma.

Art. 2630-*bis*. – (*Violazione del divieto di sottoscrizione di azioni proprie o di azioni o quote della società controllante*). – Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 250 a 2.500 euro i promotori, i soci fondatori e gli amministratori che violano le disposizioni di cui agli articoli 2357-*quater*, primo comma, e 2359-*quinquies*, primo comma.

Art. 2631. – (*Conflitto d'interessi*). – L'amministratore che, avendo in una determinata operazione per conto proprio o di terzi un interesse in conflitto con quello della società, non si astiene dal partecipare alla deliberazione del consiglio o del comitato esecutivo relativa alla operazione stessa, è punito con la multa da 250 a 2.500 euro.

Se dalla deliberazione o dall'operazione è derivato un pregiudizio alla società, si applica, oltre la multa, la reclusione fino a tre anni.

Art. 2632. – (*Violazione di obblighi incombenti ai sindaci*). – Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 150 a 1.500 euro i sindaci, che omettono:

1) nel caso previsto dal numero 2) dell'articolo 2621, di adempiere gli obblighi imposti dalla legge, fuori dei casi di concorso nel delitto da esso previsto;

2) di convocare l'assemblea nei casi previsti dagli articoli 2406 e 2408.

Sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa da 250 a 2.500 euro i sindaci che violano gli obblighi previsti dagli articoli 2357, quarto comma, 2359-ter, secondo comma, e 2359-quater, secondo e terzo comma.

Art. 2633. – (*Irregolarità dei titoli azionari o obbligazionari*). – Gli amministratori delle società per azioni e in accomandita per azioni, che emettono azioni o certificati provvisori senza l'osservanza dell'articolo 2354, oppure emettono obbligazioni in violazione dell'articolo 2413, sono puniti con l'ammenda da 150 a 1.500 euro.

Gli amministratori che emettono obbligazioni convertibili senza le indicazioni prescritte nell'ultimo comma dell'articolo 2420-bis sono puniti con l'ammenda da 1.000 a 5.000 euro.

Art. 2634. – (*Rappresentante comune degli obbligazionisti*). – Il rappresentante comune degli obbligazionisti, che omette di richiedere l'iscrizione della sua nomina nel registro delle imprese nei termini previsti dall'articolo 2417, è punito con l'ammenda da 150 a 1.500 euro.

CAPO III

DISPOSIZIONI SPECIALI PER I CONSORZI

Art. 2635. – (*Omissione dell'iscrizione nel registro delle imprese*). – Agli amministratori dei consorzi, che omettono di richiedere nel termine prescritto le iscrizioni previste dall'articolo 2612, si applica la pena prevista dall'articolo 2626.

CAPO IV

DEGLI AMMINISTRATORI GIUDIZIARI E DEI COMMISSARI GOVERNATIVI

Art. 2636. – (*Amministratori giudiziari e commissari governativi*). – Agli amministratori giudiziari previsti dagli articoli 2091 e 2409, nonché ai commissari governativi previsti dagli articoli 2543 e 2619 si applicano

le pene stabilite dagli articoli 2621, 2622, 2623, 2624, 2626, 2627, 2628 e 2630, se commettono alcuno dei fatti in essi previsti.

Nel caso di mancata convocazione della assemblea a norma del quinto comma dell'articolo 2409, all'amministratore giudiziario si applica la pena prevista dal secondo comma dell'articolo 2630.

Art. 2637. – (*Interesse privato dell'amministratore giudiziario e del commissario governativo*). – Salvo che al fatto siano applicabili gli articoli 317, 318, 319 e 323 del codice penale, l'amministratore giudiziario o il commissario governativo che, direttamente o per interposta persona o con atti simulati, prende interesse privato in qualsiasi atto della gestione a lui affidata, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a 2.500 euro.

La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.

Art. 2638. – (*Accettazione di retribuzione non dovuta*). – L'amministratore giudiziario o il commissario governativo che riceve o pattuisce una retribuzione, in danaro o in altra forma, in aggiunta di quella legalmente attribuitagli, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 250 a 2.500 euro.

Nei casi più gravi può inoltre essere disposta l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Art. 2639. – (*Omessa consegna o deposito di cose detenute a causa dell'ufficio*). – L'amministratore giudiziario o il commissario governativo che non ottempera all'ordine dell'autorità di consegnare o depositare somme o altra cosa, da lui detenute a causa del suo ufficio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a 2.000 euro.

Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a 400 euro.

CAPO V

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 2640. – (*Circostanza aggravante*). – Quando dai fatti previsti negli articoli 2621, 2622, 2623, 2628, e 2630, primo comma, deriva all'impresa un danno di gravità rilevante, la pena è aumentata fino alla metà.

Art. 2641. – (*Pene accessorie*). – La condanna alla pena della reclusione pronunciata a carico di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori per i delitti commessi nell'esercizio ed a causa del loro ufficio, importa l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per un periodo di dieci anni, salve le altre pene accessorie previste dal capo III, titolo II, libro I del codice penale.

Gli uffici direttivi a cui si riferisce l'incapacità prevista nel primo comma del presente articolo e nel secondo comma dell'articolo 2638 sono quelli di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale.

Art. 2642. – (*Comunicazione della sentenza di condanna*). – Ogni sentenza penale pronunciata a carico di amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e commissari di qualsiasi impresa per i delitti commessi nell'esercizio od a causa del loro ufficio è comunicata, a cura del cancelliere dell'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza, per gli eventuali provvedimenti, all'organo che esercita la funzione disciplinare sugli iscritti nell'albo professionale al quale essi appartengono".

Art. 29-bis.

(*Abrogazioni*)

1. Sono abrogati il decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61 e l'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366».

30.2

TURCI, CHIUSOLI, BARATELLA, BRUNALE, BONAVIDA, DEBENEDETTI, GARRAFFA, LATORRE, MACONI, PASQUINI

Al comma 1, capoverso «Art. 2621», primo comma, sostituire le parole: «l'arresto fino a due» con le seguenti: «la reclusione da uno a cinque» e dopo la parola: «anni» aggiungere le seguenti: «e con l'interdizione da uno a tre anni dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, componente del consiglio di sorveglianza, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con poteri di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.».

Conseguentemente,

al medesimo capoverso:

al terzo comma, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere i commi quarto e quinto.

Al comma 2, capoverso «Art. 2622»:

nella rubrica sostituire le parole «in danno della società, dei soci o dei creditori» con le seguenti «delle società che fanno appello al pubblico risparmio»;

al primo comma, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «i sindaci e i liquidatori,» aggiungere le seguenti «di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

b) sostituire la parola «esponendo» con la seguente «espongono»;

c) sostituire la parola «omettendo» con la seguente «omettono»;

d) sopprimere le parole «cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori,» e le parole «a querela della persona offesa», sostituire le parole «sei mesi» e «tre» rispettivamente con le seguenti «due» e «sei» e aggiungere alla fine del comma le seguenti parole «e con l'interdizione da uno a cinque anni dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, componente del consiglio di sorveglianza, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con poteri di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa»;

sopprimere i commi secondo, terzo, quarto e quinto;

al sesto comma, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere le parole «per i fatti previsti dal primo e terzo comma»;

b) sostituire la parola «riguardino» con la seguente «riguardano»;

al settimo comma, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere le parole «per i fatti previsti dal primo e terzo comma»;

b) sopprimere il secondo periodo;

sopprimere i commi ottavo e nono;

sopprimere i commi 3, 4, 5 e 6.

30.3

CAMBURSANO, CASTELLANI, COVIELLO

Al comma 1, capoverso «Art. 2621», sostituire le parole: «l'arresto fino a due anni» con le seguenti: «la reclusione da tre a otto anni e con l'interdizione da uno a cinque anni dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, componente del consiglio di sorveglianza, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con poteri di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa».

30.4

CAMBURSANO, CASTELLANI, COVIELLO

Al comma 1, capoverso «Art. 2621», terzo comma, sopprimere il secondo periodo.

30.5

CAMBURSANO, CASTELLANI, COVIELLO

Al comma 1, capoverso «Art. 2621», sopprimere il quarto e il quinto comma.

30.6

GIARETTA, D'AMICO, CAMBURSANO, CASTELLANI, COVIELLO

Sopprimere i commi da 3 a 6.

COMMISSIONI 10^a e 13^a RIUNITE**10^a (Industria, commercio, turismo)****13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)**

GIOVEDÌ 22 DICEMBRE 2005

17^a Seduta*Presidenza del Presidente della 10^a Commissione*

PONTONE

*La seduta inizia alle ore 15,20.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decisione di assegnazione delle quote di CO₂ per il periodo 2005-2007 (n. 576)**

(Parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MONCADA (*UDC*), relatore per la 13^a Commissione, riferisce sullo schema di decisione in titolo, ricordando che la direttiva europea *emission trading*, 2003/87/CE, che ha introdotto in Europa il mercato dei permessi di emissione di anidride carbonica (CO₂), stabilisce che ogni Stato membro elabori un Piano nazionale per l'assegnazione – nel periodo 2005-2007 – delle quote di emissione degli impianti industriali regolamentati dalla direttiva, che deve essere approvato dalla Commissione europea. Il Piano dell'Italia, sottoposto all'esame delle competenti Commissioni parlamentari dai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle attività produttive, secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge n. 312 del 2004, è il risultato di una complessa e lunga procedura che si è sviluppata lungo i due canali paralleli della consultazione con i settori industriali e le imprese regolate dalla direttiva europea, e del negoziato con la Commissione europea.

Nel luglio 2004 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero delle attività produttive hanno avviato il negoziato con l'Unione europea per la definizione degli scenari di emissione 2005-2007 degli impianti industriali italiani. Nella fase preliminare del negoziato la Commissione Europea aveva suggerito che l'Italia doveva ridurre del

6,5 per cento rispetto ai livelli del 1990 le emissioni degli impianti industriali assoggettati alla direttiva, coerentemente con l'obiettivo nazionale assunto nell'ambito del Protocollo di Kyoto. Secondo questa indicazione, il tetto nazionale di emissioni nel triennio 2005-2007 avrebbe dovuto corrispondere a 196 milioni di tonnellate di CO₂. Per rispettare questo tetto l'Italia avrebbe dovuto ridurre in modo significativo la produzione di energia termoelettrica e le attività industriali di alcuni settori come la siderurgia, la carta e la chimica di base. L'Italia ha osservato che l'applicazione della riduzione del 6,5 per cento alle emissioni industriali italiane non era equa né dal punto di vista ambientale né da quello della competitività: le imprese italiane hanno infatti già raggiunto elevati standards di efficienza energetica e di bassa «intensità di carbonio», superiori ai valori medi europei, che consentono margini molto stretti, e a costi molto elevati rispetto alle altre imprese europee, per ulteriori miglioramenti in termini di efficienza e riduzione delle emissioni di CO₂. Di conseguenza l'Italia ha confermato alla Commissione la decisione di assumere come obiettivo di riferimento per il Piano l'attribuzione di quote di emissione corrispondenti alle effettive esigenze di continuità delle attività produttive, salvaguardando nello stesso tempo la competitività delle imprese e la sicurezza energetica dell'Italia.

Nel febbraio 2005, a conclusione di una complessa consultazione con tutti i settori industriali italiani, e sulla base dei primi risultati del negoziato con l'Unione europea, i Ministeri hanno sottoposto alla Commissione europea la bozza di Piano nazionale con l'assegnazione delle quote di emissione per 1284 impianti industriali italiani. Il Piano, elaborato sulla base dei dati storici e di una analisi previsionale delle emissioni industriali correlate ai consumi energetici, indicava un tetto medio di emissioni nel triennio pari a circa 255 milioni di tonnellate CO₂/anno. E' necessario precisare che, a causa delle incertezze del settore elettrico, dovute alla attuale fase di riconversione degli impianti esistenti e della entrata in servizio dei nuovi impianti, il volume totale delle quote era assoggettato ad un margine di incertezza compreso tra il 10 per cento ed il 15 per cento in meno. Tale incertezza era determinata in particolare dalle diverse valutazioni degli operatori sulla entrata in funzione dei nuovi impianti, sul *mix* dei combustibili che verrà utilizzato nel 2005-2007 e sulle ore/modalità di funzionamento degli impianti alimentati a gas e carbone. Per queste ragioni l'Italia aveva proposto il metodo del cosiddetto «*ex post*», che avrebbe consentito di assegnare le quote alla fine di ciascun anno sulla base delle emissioni effettive di ciascun impianto. La Commissione europea ha considerato non applicabile il meccanismo «*ex post*» in quanto in contrasto con la direttiva europea, ma nello stesso tempo ha preso atto delle nostre considerazioni sul «diverso punto di partenza» delle industrie italiane, ed ha avviato la valutazione del Piano al fine di verificare le effettive necessità della continuità produttiva delle imprese.

Nel maggio 2005, la Commissione europea ha approvato il Piano italiano, prescrivendo tuttavia una riduzione del tetto delle emissioni dei set-

tori industriali rispetto alla proposta originaria del febbraio 2005, ma riconoscendo nello stesso tempo alle imprese italiane un aumento delle emissioni di circa il 10 per cento rispetto ai livelli del 1990. La decisione della Commissione Europea rappresenta un successo per l'Italia, perché è stato riconosciuto che, per gli elevati standards di efficienza già raggiunti, i nostri impianti industriali non devono essere assoggettati all'obbligo di riduzione del 6,5 per cento delle emissioni. E, per la prima volta, viene riconosciuto di fatto che l'obbligo di riduzione delle emissioni assunto dall'Italia nel 1998 nell'ambito del Protocollo di Kyoto non corrisponde ad un impegno equo e realistico.

Sulla base della decisione europea, dal giugno al novembre 2005, è stato elaborato lo schema di decisione per l'approvazione definitiva del Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione. I Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle attività produttive in consultazione permanente con i settori industriali, hanno in primo luogo escluso – coerentemente con le procedure adottate dagli altri Stati membri – dall'elenco degli impianti assoggettati alla direttiva alcune tipologie di impianti per la produzione di ceramica, i forni di laminazione nell'ambito della filiera dell'acciaio, gli essiccatoi di truciolo da legno; in secondo luogo, hanno verificato e aggiornato i dati storici e le previsioni delle emissioni dagli impianti nel triennio, che risultano inferiori al valore indicato dalla bozza di Piano, passando da 255 a 251 milioni di tonnellate di CO₂/anno; inoltre, è stato aggiornato il Piano con la previsione di un tetto medio di emissioni nel triennio pari a 225,5 milioni di tonnellate di CO₂/anno, che corrispondono alle emissioni del 2000. Questi dati mettono in evidenza che, rispetto alla previsione di emissioni di 251 milioni di tonnellate di CO₂, è stata applicata una riduzione di 25,5 milioni. Questa riduzione è stata effettuata, secondo quanto stabilito dalla decisione della Commissione europea, applicando proiezioni di riduzione dell'intensità carbonica diverse per il settore termoelettrico rispetto ai settori non elettrici.

La definizione dei criteri e dei valori specifici di riduzione delle emissioni per ogni impianto assoggettato alla direttiva, contenuta nel Piano sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari, è il risultato di una lunga consultazione con i settori industriali e le imprese, che si è prolungata fino al «tempo limite» per l'approvazione del Piano da parte della Commissione europea entro il termine ultimo del 31 dicembre 2005. Purtroppo la complessità delle verifiche, e la frammentazione del sistema industriale italiano, oltrechè l'incertezza del sistema elettrico nazionale, non hanno consentito tempi brevi. Se il Piano non verrà approvato in tempo dalla Commissione europea, non sarà tecnicamente possibile procedere all'annotazione delle quote assegnate agli impianti italiani sul registro europeo per l'anno 2005 e le imprese italiane non potranno né partecipare al mercato comunitario degli scambi né disporre di quote di emissioni rilasciate gratuitamente dall'Autorità nazionale competente. Inoltre, le imprese italiane saranno assoggettate al rischio delle sanzioni previste dalla

direttiva 2003/87/CE, stimabili al momento in non meno di 500 milioni di euro.

Al fine di evitare tale eventualità, che comporterebbe un significativo danno economico per le imprese, si propone l'espressione di un parere favorevole sullo schema di decisione in titolo, con l'auspicio che il suo *iter* parlamentare possa concludersi il più rapidamente possibile.

Il senatore SAMBIN (*FI*), relatore per la 10^a Commissione, fa presente che l'atto del Governo in esame contiene lo schema di decisione di assegnazione delle quote di CO₂ per il triennio 2005-2007, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 2003/87/CE, istitutiva di un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas serra nella Comunità europea.

Come è noto, il decreto-legge n. 273 del 2004, recante disposizioni per l'applicazione di tale direttiva, ha reso operativo nell'ordinamento italiano il sistema autorizzatorio previsto dalle fonti comunitarie. Tale decreto-legge si era tra l'altro reso necessario per poter raccogliere le informazioni atte a completare il Piano nazionale di assegnazione delle quote di CO₂, precedentemente trasmesso – in una stesura ancora provvisoria – alla Commissione europea dai ministeri dell'ambiente e delle attività produttive.

Successivamente, tali ministeri hanno quindi trasmesso l'integrazione al piano nazionale, contenente le specifiche quote di emissione di CO₂ riferite ai singoli impianti, laddove l'originario piano conteneva unicamente dati espressi in forma aggregata.

Sulla base dei dati contenuti del piano nazionale di assegnazione e del documento integrativo, la Commissione europea ha quindi emanato la decisione C(2005)1527 con la quale tali documenti sono stati approvati dalla Commissione medesima, purché vengano rispettate tre condizioni: in primo luogo, ai settori regolati dalla direttiva 2003/87/CE debbono essere assegnate quote per un valore complessivo di non più di 232,5 milioni di tonnellate di CO₂ l'anno, riferiti al triennio 2005-2007; in secondo luogo dovrà essere garantita l'attuazione della direttiva 2001/77/CE sulla promozione delle fonti rinnovabili. Inoltre, la Commissione europea ha posto quale condizione per l'approvazione del Piano di assegnazione il rifinanziamento del Fondo italiano per le riduzioni dei gas serra, al fine di compensare eventuali discrepanze – nel triennio 2006-2008 – tra il valore delle emissioni autorizzate e quelle effettivamente rilasciate.

Conseguentemente, è stato predisposto lo schema di decisione in esame, recante l'assegnazione delle quote di CO₂ per il periodo 2005-2007, nel quale si è tenuto conto di molteplici fattori, che hanno determinato una variazione dei parametri e dei valori assunti nella redazione del Piano nazionale e della relativa integrazione, al fine di adeguarli a quanto stabilito dalla citata Decisione 1527 del 2005 della Commissione europea. Nella relazione allo schema viene infatti precisato che si è provveduto, in primo luogo, a rideterminare l'integrazione del piano nazionale, per tener conto dell'effettivo campo di applicazione della direttiva dalla quale risultano escluse talune tipologie di impianti per la produzione di

ceramica, i forni di laminazione dell'acciaio e gli essiccatoi di truciolo da legno.

In secondo luogo, i valori del piano così «consolidato» hanno subito una riduzione di oltre 25,8 Mt CO₂ l'anno, fino ad ottenere il valore totale delle quote da assegnare, in ottemperanza alla citata decisione della Commissione europea.

Nel dettaglio, lo schema in esame presenta una formulazione estremamente ampia ed articolata, in quanto vengono analiticamente definite le modalità tecniche di assegnazione tra i vari settori e le conseguenti ripartizioni a livello di singolo impianto.

Lo schema è innanzitutto improntato ad una *summa divisio* tra attività energetiche e non energetiche: il valore totale delle quote di CO₂ (pari, come già accennato e 224,5 Mt CO₂ l'anno) viene ripartito in primo luogo tra settore termoelettrico e altri settori non termoelettrici, con una assegnazione media per il primo di circa 131 Mt CO₂ e, per i secondi di circa 94,4. Tale ultimo valore viene poi a sua volta ripartito tra i vari settori non termoelettrici, in base a determinati parametri tecnici ivi analiticamente descritti.

Nella relazione allegata allo schema viene peraltro precisato che se, da un lato, per quanto riguarda il settore termoelettrico, la riduzione è stata ripartita tra i vari impianti in proporzione alle quote assegnate dall'integrazione del piano nazionale, attraverso una corrispondente ripartizione *pro-quota*, per quanto riguarda gli impianti che utilizzano gas derivati da attività siderurgiche, è stato applicato ove possibile il cosiddetto metodo storico, in base al quale è stato assunto a riferimento il valore medio delle emissioni per il triennio 2001-2003, in considerazione delle peculiari caratteristiche dei gas derivati e dei vantaggi ambientali connessi alla loro utilizzazione.

Viene inoltre espressamente precisato che i parametri adottati per ripartire la riduzione tra i settori non elettrici sono stati il potenziale tecnologico di riduzione, la previsione di crescita e la esposizione alla concorrenza internazionale.

Come accennato precedentemente, caratteristica peculiare dello schema di decisione di assegnazione è quello di operare un riparto tra le quote di emissione non solo a livello aggregato, bensì in termini puntuali a livello dei singoli impianti; pertanto vengono definite le modalità di assegnazione delle quote dapprima per quanto concerne il settore energetico, distinguendo tra impianti generativi e cogenerativi e tenendo conto degli effetti che sul valore complessivo degli impianti delle emissioni determina l'ingresso o la modifica di nuovi impianti. Viene infatti espressamente precisato che qualora un impianto sia interessato da modifiche strutturali, periodi di fermata o di riduzione temporanea dell'attività, nelle operazioni di allocazione della quota tali periodi vengono calcolati escludendo gli anni solari interessati.

Nella sezione successiva sono poi contenuti gli elenchi settoriali che contengono le specifiche assegnazioni, sempre riferite al triennio 2005-2007.

Il presidente PONTONE dichiara aperta la discussione.

Il senatore ROTONDO (*DS-U*) rileva che in merito al Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione di anidride carbonica l'Italia si è purtroppo contraddistinta per il ritardo nella predisposizione di questo importante documento, nonché per la sottovalutazione dell'importanza rivestita dal Protocollo di Kyoto. Attraverso la presentazione alle Camere dello schema di decisione in esame, il Governo tenta ora un recupero tardivo della situazione, senza che muti il carattere complessivo delle politiche ambientali seguite dall'Esecutivo negli ultimi anni. E' infatti innegabile che l'Italia, pur avendo aderito formalmente al Protocollo di Kyoto, non abbia poi concretamente adeguato la propria normativa e politica ambientale a questo importante atto internazionale: a tale riguardo, preoccupa l'innalzamento dei livelli di inquinamento, nonché le ripercussioni negative nel settore industriale e nell'economia nel suo complesso.

Per tali motivazioni, preannuncia che i senatori del Gruppo dei Democratici di sinistra esprimeranno una valutazione negativa sul provvedimento.

Il presidente NOVI fa presente al senatore Rotondo che uno dei successi da ascrivere al Governo è certamente quello di avere finalmente proceduto alla ratifica del Protocollo di Kyoto; inoltre, dovrebbe essere riconosciuto, come di recente fatto dagli stessi organismi dell'Unione europea, che l'Italia si pone all'avanguardia per quanto concerne gli standard di efficienza energetica, specialmente nel controllo delle emissioni inquinanti. Altri paesi, invece, beneficiano ancora di una situazione in cui il settore energetico può avvalersi anche dell'energia nucleare a cui l'Italia ha rinunciato da diverso tempo. Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, il presidente PONTONE dichiara chiusa la discussione.

Previo accertamento del prescritto numero legale, le Commissioni riunite approvano la proposta di conferire mandato ai relatori a redigere un parere favorevole sullo schema di decisione in esame.

La seduta termina alle ore 15,35.

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 22 DICEMBRE 2005

541^a Seduta (1^a pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

*La seduta inizia alle ore 14,55.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Schema di decreto legislativo recante: «Individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonché decentramento del Ministero della giustizia, in attuazione degli articoli 1, comma 1, lettera a) e 2, commi 1, lettere s) e t), e 12, della legge 25 luglio 2005, n. 150» (n. 568)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 4, e 2, comma 16, della legge 25 luglio 2005, n. 150. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 15 dicembre scorso.

Il relatore BOBBIO (AN) presenta una proposta di parere che si pubblica in allegato al resoconto della seduta odierna.

Ha quindi la parola, intervenendo in discussione generale, il senatore FASSONE (DS-U) il quale, riferendosi all'articolo 5 dello schema in titolo, esprime un giudizio fortemente critico nei riguardi della prevista destinazione di ben 11 unità di personale a dotazione di ciascun ufficio tecnico istituito presso le Corti di appello di grandi dimensioni. Si tratta, a suo avviso, di un organico eccessivo anche perché la norma determinerà un incremento del numero di quanti nei predetti uffici già ora svolgono funzioni tecniche e amministrative con il conseguente aggravio di costi aggiuntivi ed inutili per un settore che già soffre di una cronica carenza di fondi. Va poi aggiunto che la norma delegata nulla dice a proposito del rapporto che dovrà intercorrere tra il direttore tecnico e il dirigente dell'ufficio ed è facile prevedere, nel silenzio della legge sul punto, invasioni di campi e situazioni di conflittualità.

Ancora a proposito dell'articolo 5, il senatore Fassone sottolinea come il comma 5 della medesima disposizione preveda il reperimento delle strutture di ciascun ufficio mediante il ricorso allo strumento della

locazione finanziaria, mentre la legge delega parla di «allestimento» delle strutture stesse; la differenza di espressioni utilizzate suggerisce un adeguamento del decreto delegato sul punto, essendo preferibile parlare di «strutture allestite» piuttosto che di «strutture reperite» in quanto la prima espressione oltre ad essere conforme a quella presente nella delega ha una accezione più ampia. Ritiene poi debba costituire oggetto di riflessione l'articolo 6 e in particolare il secondo comma che il senatore Fassone giudica estraneo all'ambito di quanto consentito dalla delega.

Richiama quindi l'attenzione sul quarto comma dell'articolo 7 nel quale si affida ad un regolamento da emanarsi ai sensi della legge n. 400 del 1988 e dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 300 del 1999, tra l'altro, la definizione delle funzioni e dei compiti delle direzioni generali regionali ed interregionali e si procede alla revisione della organizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55. In proposito ritiene che risulterebbe estraneo alla delega procedere anche ad una revisione dell'organizzazione del Ministero, così come invece si propone, ed in via ulteriore appare improprio lo strumento normativo individuato, dovendo, a suo avviso, tale materia essere ricondotta nell'ambito della delega di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 150 del 2005.

Anche le disposizioni dell'articolo 9 suscitano perplessità sotto il profilo della conformità alla delega, così come analoga considerazione può riferirsi alle norme di cui all'articolo 13 dello schema in tema di entrata in vigore e decorrenza di efficacia, nella parte in cui si prevede che le disposizioni contenute nei capi II e III del decreto entrano in vigore e divengono efficaci il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il senatore CALVI (*DS-U*) annuncia il voto contrario della sua parte politica.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce mandato al relatore a redigere un parere favorevole con le osservazioni contenute nella proposta di parere da lui predisposta, tenendo conto altresì di quanto emerso dalla discussione.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA ODIERNA ED INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente Antonino CARUSO avverte che la Commissione giustizia è ulteriormente convocata alle ore 15,15 di oggi con l'inserimento all'ordine del giorno in sede deliberante del disegno di legge n. 414-D recante: «Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile».

La seduta termina alle ore 15,10.

542^a Seduta (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

Interviene il ministro per le pari opportunità Stefania Prestigiacomo.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE DELIBERANTE

(414-D) Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile, approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa del senatore Consolo e dei deputati Cè ed altri; Conti; Conti; Di Virgilio e Palumbo

(Discussione e approvazione)

Il presidente Antonino CARUSO (AN), assumendo le funzioni di relatore in sostituzione del senatore Dalla Chiesa, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, richiama brevemente l'iter del disegno di legge in titolo giunto ormai alla quinta lettura.

Sottolinea, in particolare, che l'unica norma modificata durante l'ultima lettura presso la Camera dei deputati è relativa all'articolo 9 e riguarda la ripartizione degli oneri finanziari recati dal disegno di legge non più solo a carico del Ministero della salute, ma anche, ed in diversa misura, a carico del Ministero degli affari esteri e del Ministero della istruzione, Università e della ricerca.

Propone quindi una rapida approvazione del testo come pervenuto dalla Camera, ricordando che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, la discussione sarà limitata alle sole modificazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento, salva la votazione finale.

Il senatore CALVI (DS-U), intervenendo a nome del Gruppo di appartenenza, nel preannunciare il voto favorevole, rileva peraltro come la normativa che sta per essere definitivamente approvata potrebbe, per certi versi, essere ritenuta giuridicamente superflua in ragione del fatto che la fattispecie delle lesioni gravissime e la relativa sanzione penale sono già conosciute dal codice penale ed in tale ambito potrebbero essere ricomprese le condotte considerate dal disegno di legge.

Preannunciano quindi voto favorevole al provvedimento i senatori CIRAMI (*UDC*), MAGISTRELLI (*Mar-DL-U*), GUBETTI (*FI*) e ZICCONI (*FI*).

Il senatore BOBBIO (*AN*), a nome del suo Gruppo, preannuncia il voto favorevole rilevando che le misure in approvazione assolvono alla meritevole funzione di tutela dei diritti delle donne e potranno costituire una valida premessa per un processo di integrazione multiculturale.

Giudica peraltro positivo l'aver definito quale specifica forma di reato la pratica della mutilazione genitale femminile sia per l'efficacia dissuasiva che ciò può avere, sia, soprattutto perché si rende in qualche modo oggettiva una fattispecie penale sottraendola alla discrezionalità di diverse possibili interpretazioni giurisprudenziali.

Preso atto che non vi sono richieste per la fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti, il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone ai voti l'articolo 9 del disegno di legge che risulta approvato.

La Commissione approva quindi il disegno di legge nel suo complesso.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifica della disciplina per l'accesso in magistratura e della disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati, in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q) e r), della legge 25 luglio 2005, n. 150, nonché il regime transitorio di cui agli articoli 1, comma 3, e 2, comma 9, della medesima legge (n. 559)

(Parere al Ministro per i rapporti con i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 25 luglio 2005, n. 150. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni.)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 15 dicembre scorso.

Dopo che il presidente Antonino CARUSO ha dato conto delle osservazioni espresse dalla 1a Commissione permanente, il relatore BOBBIO (*AN*) presenta una proposta di parere che è pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il senatore FASSONE (*DS-U*) si sofferma preliminarmente sulle disposizioni di cui all'articolo 1, ed in particolare sulla disciplina dei colloqui psico-attitudinali che pone interrogativi che sarebbe opportuno sciogliere, prima dell'entrata in vigore del decreto delegato, evitando in tal modo possibili incertezze in sede applicativa. Dalla lettura delle disposizioni, ad esempio, il docente preposto alla verifica dell'idoneità psicologica è da ritenersi un componente della Commissione di concorso a tutti

gli effetti ma tale conclusione, desumibile dal dato normativo proposto, si pone in evidente contrasto con la delega che è molto chiara sul punto. Costituisce poi un difetto evidente il non aver chiamato ad effettuare la verifica psico-attitudinale un collegio di almeno tre esperti, essendo questa una garanzia irrinunciabile alla luce del rilievo che tale giudizio rivestirà ai fini dell'ingresso in magistratura. Altre perplessità riguardano l'assenza dei parametri che dovranno guidare l'esperto nella formulazione del giudizio di idoneità psicologica dell'aspirante magistrato e il non aver disciplinato con chiarezza le conseguenze del giudizio negativo, potendosi legittimamente porre taluni interrogativi quali la possibilità di sostenere di nuovo il concorso, la sorte delle prove già superate ovvero la possibilità di essere giudicato idoneo allo svolgimento di funzione diversa da quella prescelta rispetto alla quale era stato espresso un giudizio di inidoneità psicologico-attitudinale.

Dopo un breve intervento del RELATORE, per il quale si può agevolmente desumere dal complesso delle disposizioni che il candidato giudicato inidoneo potrà, ove interessato, ben sostenere un altro concorso per l'accesso in magistratura, ha la parola il senatore CENTARO (*FI*) il quale dichiara di condividere la perplessità espressa dal senatore FASSONE (*DS-U*) circa l'inadeguatezza della previsione di un unico esperto in luogo della indicazione di un collegio che sarebbe stato senz'altro preferibile per la verifica dell'idoneità psico-attitudinale dell'aspirante magistrato. Ritiene poi che, in assenza di un espresso divieto di legge, il candidato giudicato non idoneo potrà senza dubbio sostenere in futuro un altro concorso in magistratura, potendo aspirare legittimamente ad una diversa valutazione.

Il senatore GUBETTI (*FI*) ritiene il meccanismo previsto nel decreto delegato coerente ed in linea con quanto già oggi si verifica per altri concorsi rispetto ai quali, all'esito delle prove tecniche, si prevede – nel caso di loro superamento – una verifica dell'idoneità fisica del candidato all'impiego che, ove dia luogo ad un giudizio di inidoneità, impedisce l'assunzione.

Riprende quindi il senatore FASSONE (*DS-U*) il quale osserva che, tenendo conto del catalogo delle norme abrogate, è da ritenersi che non sarà più consentito agli avvocati di derogare al limite di età previsto consentendo loro, come oggi avviene, di sostenere il concorso fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età. Riferendosi poi ai requisiti di moralità di cui al comma 4 dell'articolo 2, richiesti per poter entrare in magistratura, osserva che la previsione che esclude dal concorso candidati che abbiano parenti condannati penalmente non è accettabile in quanto già la Corte costituzionale ha avuto modo di censurare una disposizione di analogo tenore.

Ravvisa quindi l'esigenza di uniformare le disposizioni di cui all'articolo 5 a quanto disposto dall'articolo 28, comma 6, nel senso di limitarsi

a prevedere soltanto la non immediata confermabilità dei componenti della commissione di concorso.

Si sofferma poi sull'articolo 6 richiamando l'attenzione sulle stringenti scadenze temporali che dovrebbero caratterizzare il nuovo concorso di accesso in magistratura e che potrebbero risultare di fatto vanificate dal non aver consentito la possibilità di avvalersi di correttori esterni conformemente a quanto già oggi previsto dall'articolo 125-*quinquies* dell'ordinamento giudiziario. Verrebbe quindi meno una possibilità che, ricorda, fu introdotta per avere procedure di concorso che coniugassero tempi rapidi di correzione delle prove, all'esigenza di una approfondita valutazione dei candidati.

Si sofferma quindi sulle disposizioni di cui all'articolo 13 in materia di tramutamento delle funzioni osservando che il meccanismo delineato non tiene conto di alcune situazioni particolari come ad esempio quella della magistratura minorile e quella dei magistrati di sorveglianza che esercitano le loro funzioni in ambiti che superano il circondario.

Seguono brevi interventi del senatore BOBBIO (*AN*), del presidente Antonino CARUSO, del senatore CENTARO (*FI*) e del senatore GUBETTI (*FI*) circa l'opportunità di introdurre deroghe alla disciplina generale dei tramutamenti dalle funzioni requirenti alle giudicanti o viceversa che tengano conto delle specificità richiamate che interessano taluni magistrati; in particolare il presidente Antonino CARUSO ed il senatore GUBETTI (*FI*) esprimono perplessità circa l'opportunità di introdurre un diverso criterio per i magistrati sopra ricordati rispetto a quello previsto in generale, mentre il relatore BOBBIO (*AN*) ritiene da ultimo preferibile il testo proposto dal Governo anche perché una diversa soluzione potrebbe porsi in contrasto con i limiti della delega.

In merito agli articoli 17 e 18 il senatore FASSONE (*DS-U*), proseguendo il suo intervento, rileva che l'*incipit* del comma 1 dei medesimi, attribuendo carattere prevalente all'esigenza di assicurare il tramutamento dalle funzioni requirenti alle giudicanti e viceversa nell'arco temporale in cui ciò sarà possibile, implica il rischio concreto che, in progresso di tempo, saranno correlativamente sempre meno numerosi i posti disponibili per i tramutamenti fra diversi uffici di primo grado nell'ambito della medesima funzione.

Quanto all'articolo 19, concorda con le considerazioni contenute nello schema di parere del relatore in ordine al fatto che non è chiara la portata effettiva dell'espressione che traduce il principio della temporaneità delle funzioni e condivide il suggerimento che l'espressione «medesimo incarico» contenuta nella legge delega debba essere intesa con riferimento al tipo delle funzioni concretamente svolte, individuate in base al sistema tabellare. Sottolinea, del resto, come sia sconsigliabile un'interpretazione troppo rigorosa del vincolo derivante dalla previsione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *r*) della legge delega, in quanto in molte ipotesi sarebbe anche difficile, se non addirittura impossibile, individuare il mec-

canismo con cui sanzionare l'inosservanza della medesima. Il senatore Fassone si sofferma poi sugli articoli 20, 21, 23 e 24 dello schema, richiamando in primo luogo l'attenzione su come la scelta contenuta nella legge delega, e tradotta fedelmente in atto dallo schema in esame, di prevedere una riserva di posti per quei candidati che sono ritenuti i più qualificati manifesti palesemente la sua assurdità e insostenibilità. Peraltro, con più specifico riguardo alle problematiche connesse con l'attuazione della delega, il senatore Fassone osserva come gli articoli 23 e 24, prevedendo che i posti vacanti nelle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità siano tutti annualmente assegnati dal Consiglio superiore della magistratura, adottino una soluzione diversa da quella contenuta negli articoli 20 e 21 relativamente alle funzioni di secondo grado. In quest'ultimo caso, infatti, i posti assegnati sono, non tutti quelli vacanti, ma solo quelli individuati dal Consiglio superiore della magistratura come posti da mettere a concorso. La differente soluzione contenuta negli articoli 20 e 21 rispetto agli articoli 23 e 24 non appare imposta dalla legge delega e implica un rilevante inconveniente, in quanto la totale copertura di tutti i posti vacanti nelle funzioni di legittimità comporterà inevitabilmente il rischio di una maggiore scoperta negli organici di altri uffici giudiziari, e cioè, di fatto, soprattutto negli uffici giudiziari di secondo grado. Al fine di evitare tale problema, è auspicabile che il comma 1 dell'articolo 23 e il comma 1 dell'articolo 24 vengano modificati – in analogia a quanto disposto dagli articoli 20 e 21 – inserendovi, rispettivamente dopo le parole «funzioni giudicanti di legittimità» e dopo le parole «funzioni requirenti di legittimità», le altre «come individuati dal Consiglio superiore della magistratura».

Relativamente all'articolo 26, comma 2, la disposizione deve essere integrata riportandovi tutti i parametri specificamente indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera l), n.11, della legge delega.

In merito alla disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 28, pur dovendosi rilevare come la stessa rappresenti puntuale attuazione di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, lettera p), n.2 della legge delega, non si può non evidenziare la palese irragionevolezza dell'eccezione relativa ai magistrati che esercitano funzioni direttive requirenti di legittimità, eccezione non giustificata neppure da un'insufficienza dei posti relativi, in quanto la pianta organica della Cassazione prevede cinque avvocati generali presso la medesima. Sarebbe pertanto preferibile non dare attuazione sul punto al disposto della legge delega.

Il senatore Fassone si sofferma successivamente sull'articolo 40 dello schema, rilevando innanzitutto come il comma 4 di tale articolo contenga un errore materiale, in quanto il riferimento agli incarichi direttivi ivi contenuto deve chiaramente intendersi effettuato agli incarichi direttivi giudicanti di legittimità. Vanno pertanto inserite dopo le parole «incarichi direttivi» le altre «giudicanti di legittimità», conformemente a quanto previsto dalla legge delega. Più in generale, sempre con riferimento all'articolo 40, il senatore Fassone osserva come i commi 3 e 4 inseriscano una correzione opportuna, rimediando ad una svista della legge delega. Sarebbe infatti assurdo che la partecipazione al concorso per il conferimento dell'in-

carico direttivo superiore apicale di legittimità fosse consentita a coloro che esercitano funzioni direttive giudicanti di legittimità e non a coloro che esercitano funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità, come invece testualmente dispone la delega. Analogamente sarebbe assurdo che il concorso per il conferimento dell'incarico di procuratore generale presso la Corte di cassazione fosse consentito ai magistrati che esercitano incarichi direttivi requirenti di legittimità e non fosse consentito al procuratore generale aggiunto presso la stessa Corte. Ancora in merito all'articolo 40 il senatore Fassone osserva come il comma 2 di tale articolo preveda un concorso per il conferimento di due soli posti – procuratore generale e procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione – rispetto al quale il numero dei possibili candidati è al massimo di cinque, essendo appunto cinque i posti previsti dalla pianta organica della Corte di cassazione per gli incarichi direttivi requirenti di legittimità e dovendosi per di più tener conto del fatto che dei cinque avvocati generali presso la Corte di cassazione uno potrà essere impegnato nella Commissione di concorso di cui all'articolo 28, comma 4, uno nella Commissione di concorso di cui all'articolo 47 e un altro ancora farà parte del consiglio direttivo della Corte di cassazione. Si tratta di una situazione i cui esiti paradossali sono di palmare evidenza e che, unitamente alle considerazioni che precedono, conferma in modo inequivocabile l'assoluta inopportunità del sistema di promozioni a struttura accentuatamente piramidale immaginato dalla legge delega.

Dopo essersi brevemente soffermato sull'articolo 41 – in relazione al quale rileva l'assurdità di prevedere come requisito necessario per l'accesso agli incarichi direttivi la frequenza di un apposito corso di formazione presso la Scuola superiore della magistratura nei confronti di magistrati mediamente con un'esperienza quasi trentennale e candidati all'assunzione di funzioni direttive il cui esercizio implica limitatissimi profili organizzativi – il senatore Fassone passa ad esaminare gli articoli 43 e 44 dello schema in ordine ai quali, rifacendosi anche ai rilievi contenuti nella proposta di parere illustrata dal relatore, sottolinea come manchi qualunque definizione normativa dei parametri sulla cui base il Consiglio superiore della magistratura formerà la graduatoria fra gli idonei per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi. Si tratta di un punto non affrontato dalla legge delega, ma che dovrebbe rientrare nella fase di attuazione della medesima. In proposito si pone l'esigenza non solo di individuare quali siano questi parametri – fra i quali dovranno rientrare senz'altro quelli dell'anzianità, del merito e delle attitudini, eventualmente integrati sulla base di elementi ulteriori relativi, ad esempio, alla pregressa esperienza in incarichi direttivi o semidirettivi del candidato e alla sua specifica conoscenza della realtà territoriale in cui dovrà esercitare le sue funzioni – ma altresì di definire a livello legislativo quale sia il rapporto e la differente rilevanza di ciascuno dei predetti parametri.

Quanto all'articolo 46, il senatore Fassone rileva come tale disposizione sia senz'altro conforme alla legge delega, ma come la legge delega sul punto in questione presenti una vistosa asimmetria che sarebbe oppor-

tuno venisse corretta dal legislatore delegato. La delega, infatti, si è semplicemente dimenticata di prevedere il carattere temporaneo degli incarichi semidirettivi giudicanti, essendo una previsione in tal senso rinvenibile solo per gli incarichi semidirettivi requirenti. Peraltro non si vede proprio come sia giustificabile una simile disparità di trattamento. Laddove lo si ritenesse possibile, sarebbe certamente opportuno che l'asimmetria venisse eliminata in un senso o nell'altro, è cioè o escludendo la temporaneità per tutti gli incarichi semidirettivi ovvero prevedendola sia per quelli giudicanti che per quelli requirenti.

Infine, il senatore Fassone in relazione alla disposizione di cui all'articolo 54 ritiene che sarebbe opportuno valutare, eventualmente ai fini dell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 150 del 2005, l'opportunità di prevedere altresì l'abrogazione degli articoli 128, comma 1, 129, 129-*bis* e 130 dell'ordinamento giudiziario, nonché della legge n. 392 del 1951.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce mandato al relatore a redigere un parere favorevole con le osservazioni contenute nella proposta da lui predisposta, tenendo conto altresì di quanto emerso dalla discussione.

La seduta termina alle ore 16.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 568

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.

La disposizione contenuta all'articolo 7, comma 4, rinvia ad un regolamento ministeriale, da adottare entro il termine di centottanta giorni dall'acquisto di efficacia delle disposizioni contenute nell'emanando decreto, la definizione delle funzioni e dei compiti spettanti alle direzioni generali regionali ed interregionali. Il sopra citato termine finale è suscettibile di precludere la possibilità di completare il processo di decentramento, prefigurato dalla normativa in questione, entro la fine della legislatura in corso, e conseguentemente appare opportuno, per motivi di continuità, che il Governo si adoperi per consentire l'emanazione del regolamento predetto immediatamente dopo l'acquisto di efficacia delle disposizioni di cui allo schema in titolo, senza avvalersi dei tempi massimi previsti dal già menzionato comma 4.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DI GOVERNO N. 559

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.

L'articolo 1, comma 7, dello schema di decreto legislativo in titolo, prevede che, nell'ambito delle prove orali, i candidati sostengano un colloquio d'idoneità psico-attitudinale all'esercizio della professione, anche in relazione alle specifiche funzioni indicate nella domanda di ammissione. La disposizione prosegue stabilendo che il colloquio è condotto secondo modelli di valutazione approvati con un apposito decreto ministeriale. Data la riserva assoluta di legge in materia di ordinamento giudiziario, sembrerebbe opportuno che l'emanando decreto legislativo delinei in modo più dettagliato il rilievo e le caratteristiche della prova psico-attitudinale precisando, in primo luogo, quale sia l'incidenza del colloquio sull'andamento delle prove orali, e cioè come il giudizio sul colloquio psico-attitudinale sia destinato ad incidere sulle valutazioni tecniche di competenza della commissione di concorso. Considerato il carattere fortemente innovativo della previsione e la necessità di integrare il nuovo strumento in un meccanismo la cui finalità è quella di esprimere una valutazione complessiva del candidato, sembrerebbe opportuno ed auspicabile prevedere che la valutazione dell'esito della prova venga collegialmente operato dalla Commissione, anche in considerazione del fatto che tale soluzione appare quella più conforme alla legge delega che testualmente colloca la prova psico-attitudinale «nell'ambito delle prove orali». Le ulteriori modalità di svolgimento del colloquio psico-attitudinale dovrebbero poi essere definite non con un semplice decreto ministeriale di natura non regolamentare ma piuttosto con un regolamento del Ministero della giustizia, da adottarsi di concerto con quello della salute ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, sentito il Consiglio superiore della magistratura. Nell'emanando decreto legislativo dovrebbero inoltre almeno essere definiti alcuni criteri guida per l'elaborazione dei modelli di valutazione. Sarebbe infine auspicabile una riduzione del termine per l'emanazione della normativa secondaria al fine di consentire che il procedimento di attuazione della delega sia integralmente concluso prima della fine della legislatura in corso.

L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo – al comma 2, lettera *b*) – prescrive per l'ammissione al concorso che il soggetto abbia sempre tenuto «illibata condotta civile e morale», prevedendo poi che il Consiglio superiore della magistratura deliberi l'esclusione dei candidati che non risultino «di condotta incensurabile ed i cui parenti in linea retta entro il primo grado ed in linea collaterale entro il secondo hanno riportato con-

danne per taluno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale». La nozione di illibatezza della condotta, non meglio specificata, appare di tale genericità da potere essere di volta in volta riempita dei contenuti più vari, con una libertà di valutazione discrezionale troppo ampia. Si ricorda a tal proposito quanto ha affermato la Corte costituzionale, con la sentenza n. 108 del 1994, che ha dichiarato, in applicazione dell'articolo 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità dell'articolo 124 dell'ordinamento giudiziario nel testo allora vigente, nella parte in cui, nel disciplinare i requisiti di ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, prevedeva l'esclusione di coloro che, per le informazioni raccolte, non risultavano, secondo l'apprezzamento insindacabile del Consiglio superiore della magistratura, appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa. La Corte ha precisato che l'accesso ai pubblici uffici, ed in particolare alla magistratura ordinaria, deve essere garantito a tutti i cittadini in condizioni di eguaglianza, senza che si corra il pericolo di arbitrarie discriminazioni o di ingiustificati ostacoli. È conforme a Costituzione che l'accesso a determinati uffici sia condizionato all'accertamento delle condizioni di moralità e di irrepremissibilità della condotta, richieste dalla necessità di tutelare la funzione pubblica, ma occorre che il provvedimento di esclusione si fondi «su valutazioni imparziali aventi ad oggetto fatti specifici e obiettivamente verificabili». Ebbene, nella nozione di condotta civile e morale illibata potrebbe rientrare un'ampia ed eterogenea casistica, assai difficilmente definibile in via predeterminata, con lesione dei principi costituzionali poc'anzi ricordati, mentre le esigenze di tutela della funzione pubblica richiamate nella citata sentenza della Corte costituzionale appaiono già adeguatamente soddisfatte dalla previsione – mutuata dal vigente articolo 124 dell'ordinamento giudiziario – per cui il Consiglio superiore della magistratura non ammette al concorso i candidati che, per le informazioni raccolte, non risultano di condotta incensurabile. Fortemente problematico risulta invece il riferimento a condizioni – si tratta dell'aver riportato condanne per uno dei delitti di cui all'articolo 407 del codice di procedura penale – concernenti esclusivamente i parenti in linea retta entro il primo grado ed in linea collaterale entro il secondo e del tutto estranee alla persona del soggetto interessato, condizioni che implicherebbero di diritto l'esclusione dall'accesso alla Magistratura. Una simile soluzione contravviene alla necessità, pur essa evidenziata nella menzionata sentenza della Corte costituzionale, che il doveroso accertamento della moralità e della condotta del soggetto che aspiri al pubblico ufficio non si sostanzi nella presunzione per la quale «valutazioni o comportamenti riferibili alla famiglia di appartenenza o a singoli membri della stessa diversi dall'interessato debbano essere automaticamente trasferiti all'interessato medesimo» e ripropone il testo del già menzionato articolo 124 dell'ordinamento giudiziario in una parte anch'essa dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 391 del 2000, nella quale la Corte si è appunto rifatta alle argomentazioni esposte nella predetta sentenza n. 108 del 1994.

In merito all'articolo 3, comma 3, sarebbe poi opportuno che la determinazione ivi prevista venisse assunta non sulla base del numero dei posti messi a concorso, ma sulla base del numero dei concorrenti, essendo questo il dato rilevante ai fini dell'organizzazione delle modalità di svolgimento delle prove scritte.

Si segnala altresì che la rubrica dell'articolo 9 dello schema di decreto è del tutto eccentrica rispetto al contenuto dell'articolo, che non disciplina né la destinazione, né l'assimilazione gerarchica.

Passando ad esaminare le disposizioni relative al conferimento delle funzioni di secondo grado e di legittimità, sembra permanere il dubbio, da un lato, circa l'obbligo di assumere in concreto tali funzioni per i magistrati che abbiano superato il relativo concorso, e, correlativamente, circa il contenuto concreto della condizione che legittima la partecipazione ai concorsi per uffici direttivi di merito o semidirettivi. Si tratta di due questioni strettamente collegate. Il testo infatti non contiene una previsione inequivocabile da cui emerga che il vincitore del concorso per le funzioni di secondo grado o di legittimità sia obbligato poi ad assumerle concretamente, anche se, ad esempio, per quelle di secondo grado ciò dovesse comportare il suo trasferimento in una sede a lui sgradita. E, al riguardo, il dubbio esposto è alimentato anche dalla circostanza che, a proposito delle condizioni per partecipare ai concorsi per posti direttivi di merito o semidirettivi, la condizione di legittimazione è sempre indicata con l'espressione «magistrati che hanno superato il concorso per le funzioni...di secondo grado (o di legittimità)» – ad esempio articoli 30 e 32 – da un certo numero di anni, mentre a proposito del concorso per uffici direttivi di legittimità è usata la diversa espressione «magistrati che esercitano funzioni...di legittimità» da un certo numero di anni.

A proposito dei concorsi per incarichi direttivi di merito, non si comprende inoltre se sia previsto un unico concorso per tutti gli incarichi direttivi dello stesso genere (ad esempio tutti quelli giudicanti di primo grado). A favore di ciò sembrerebbe militare la formulazione letterale dell'articolo 43 che parla di una graduatoria da formare tra gli idonei e di una proposta per «le nomine» che il Consiglio superiore della magistratura dovrebbe fare al Ministro della giustizia per il concerto. Se così fosse, però, manca la previsione della periodicità dell'individuazione degli uffici vacanti (da compiere annualmente solo ai fini dei concorsi per le funzioni non direttive). Inoltre, nel merito, è da osservare che nella valutazione per il conferimento degli incarichi direttivi hanno sempre assunto un certo rilievo circostanze attinenti alla conoscenza della realtà giudiziaria concreta e del territorio da parte dei candidati e sul punto sembrerebbe opportuno non innovare rispetto al passato. Del resto la stessa legge delega – e conseguentemente lo schema in titolo – prevede espressamente, ai fini del conferimento di tali incarichi, l'acquisizione di ulteriori elementi di valutazione da parte del Consiglio superiore della magistratura e del parere motivato dei consigli giudiziari, strumenti questi che potranno consentire di valutare l'idoneità del candidato anche rispetto alla specifica realtà territoriale in cui dovrà esercitare le sue funzioni.

Non è invece chiara l'estensione effettiva dell'espressione che realizza normativamente il principio della temporaneità di tutte le funzioni. L'espressione «presso lo stesso ufficio svolgendo il medesimo incarico» (articolo 19) che in effetti ripete quella contenuta nella legge delega, necessiterebbe infatti di precisazioni esplicative. La parola «incarico» farebbe pensare soltanto agli incarichi direttivi e semidirettivi, che sono gli unici per i quali essa è utilizzata nel testo, ma ciò è ovviamente da escludere ed appare pertanto necessario dare all'espressione «medesimo incarico» una diversa interpretazione, inevitabilmente legata al tipo di funzioni concretamente svolte, ad esempio individuate in base al sistema tabellare. Ma, proprio in questa ottica, difficoltà potrebbero permanere in alcuni casi, ad esempio per le funzioni requirenti (non essendo prevista per esse l'applicazione di alcun sistema tabellare o simile), per quelle di sorveglianza e per quelle svolte in piccoli uffici giudicanti caratterizzati dall'esercizio di funzioni promiscue per tutti i magistrati addetti. Sul punto sarebbero opportuni interventi chiarificatori da parte del legislatore delegato.

Quanto all'articolo 35, va rilevato che più opportunamente in tale disposizione dovrebbe farsi riferimento non al momento della pubblicazione della vacanza del posto, ma al momento in cui tale vacanza si è concretamente verificata.

In merito all'articolo 43, va osservato che lo schema non contiene in relazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *m*), n. 1, della legge delega, riguardante la possibilità per il Ministro della giustizia di «ricorrere in sede di giustizia amministrativa contro le delibere concernenti il conferimento o la proroga di incarichi direttivi» nient'altro che la mera riproposizione di quanto previsto nella predetta legge delega. In sede di attuazione della delega tali disposizioni dovrebbero però tener conto della normativa vigente in tema di «giustizia amministrativa», caratterizzata dal principio della alternatività tra il ricorso giurisdizionale e quello straordinario al Presidente della Repubblica (disciplinato dagli articoli 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 1971 e dall'articolo 3, comma 4, dalla legge 21 luglio 2005, recante «disposizioni in materia di giustizia amministrativa»). Per esigenze di coerenza sistematica, è infatti senz'altro opportuno che il Ministro della giustizia possa proporre unicamente il ricorso al tribunale amministrativo regionale, per evitare che sia imputabile al Governo la decisione di un ricorso proposto da parte di un suo componente, considerata inoltre la specificità della materia del conferimento degli incarichi giudiziari e la posizione costituzionalmente riconosciuta alla magistratura.

In ordine agli articoli 45 e 46, si segnala che non è chiaro se la durata prevista per la temporaneità degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti, e semidirettivi requirenti sia fissa, ovvero se entro il termine indicato il magistrato possa ottenere il trasferimento ad altra sede. E' altresì omessa ogni disciplina per l'espletamento del concorso virtuale nelle residue ipotesi che pure permangono.

In merito all'articolo 50, relativamente al comma 2 la Commissione ritiene che il secondo debba essere modificato cosicchè, ai fini del limite di dieci anni, si tenga conto anche del periodo trascorso fuori ruolo precedentemente all'entrata in vigore dell'emanando decreto. La soluzione proposta nello schema è infatti palesemente in contrasto con la delega per i magistrati già collocati fuori ruolo da meno di tre anni – il cui ricollocamento in ruolo ai sensi dell'articolo 2, comma 9, lettera *m*), n.2) della legge delega deve avvenire secondo quanto previsto dal comma 1, lettera *o*) del medesimo articolo, il che implica l'applicazione del limite di dieci anni – e appare conseguentemente irragionevole anche per gli altri, a meno di non accettare una disparità di trattamento fra magistrati difficilmente giustificabile. Si suggerisce pertanto di prevedere che per i magistrati fuori ruolo da meno di tre anni si tenga conto di tutto il periodo già trascorso, mentre per gli altri si potrebbe tener conto di un periodo pari, ad esempio, alla metà di quello già trascorso fuori ruolo e comunque non inferiore a tre anni.

Si suggerisce infine, ancora in relazione all'articolo 50, di aggiungere al comma 5, lettera *c*) il seguente periodo: «Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 3». Si esclude così che il magistrato, il quale – alla data di acquisto di efficacia della riforma – sia già fuori dal ruolo organico da almeno tre anni, debba, all'atto del ricollocamento in ruolo, mutare distretto nel caso di mutamento di funzioni rispetto a quelle svolte prima del collocamento fuori ruolo. Tale soluzione appare coerente con il disposto dell'articolo 2, comma 9, lettera *m*), n.3), della legge delega, ai sensi del quale il ricollocamento in ruolo dei magistrati, che sono fuori ruolo alla data di acquisto di efficacia della riforma e che hanno compiuto più di tre anni di permanenza fuori ruolo deve avvenire in base alle norme in vigore anteriormente alla riforma dell'ordinamento giudiziario.

BILANCIO (5^a)

GIOVEDÌ 22 DICEMBRE 2005

810^a Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Ricevuto.

La seduta inizia alle ore 15,35.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione della quota dell'otto per mille dell'Irpef a diretta gestione statale per l'anno 2005 (n. 549)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Seguito dell'esame e rinvio)

I Riprende l'esame sospeso nella seduta del 15 dicembre.

Il senatore CICCANTI (*UDC*) segnala l'esigenza di assicurare il finanziamento del recupero della Casa Carbone nel comune di Ortezzano, nella provincia di Fermo, già ammesso a finanziamento parziale.

Non essendo pervenute ulteriori richieste di intervento, su proposta del presidente AZZOLLINI, la Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante modifica della disciplina per l'accesso in magistratura e della disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati, in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q) e r), della legge 25 luglio 2005, n. 150, nonché il regime transitorio di cui agli articoli 1, comma 3, e 2, comma 9, della medesima legge (n. 559)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 25 luglio 2005, n. 150. Esame e rinvio)

Il senatore FASOLINO (*FI*), in sostituzione del relatore Ciccanti, illustrando lo schema di decreto in titolo, fa presente, per quanto di compe-

tenza, che la quantificazione degli oneri connessa all'inquadramento anticipato nelle classi di anzianità più elevate per le funzioni di secondo grado e di legittimità, ai sensi del combinato disposto degli articoli 12 e 51, comma 2, è prevista a regime in relazione ad una platea di soggetti pari, rispettivamente, a 100 ed a 14 unità di personale. Al riguardo riscontra l'esigenza di acquisire chiarimenti, rispetto a quanto indicato nella relazione tecnica, per verificare sia se l'onere discenda dall'attribuzione di un posto di funzione superiore o dal mero conseguimento dell'abilitazione a svolgere le funzioni stesse, nonché se si tratti di una stima annua relativa ad un contingente costante. In tal ultimo caso, la quantificazione degli oneri potrebbe essere sottostimata in quanto non sembrerebbe conteggiato l'effetto cumulato nel tempo degli ulteriori scaglioni di magistrati che conseguono l'anticipazione negli anni successivi al primo.

Inoltre, limitatamente al requisito dell'esercizio per almeno un triennio delle funzioni di secondo grado, previsto per l'inquadramento anticipato nelle funzioni di legittimità (articolo 12, comma 4), informa che occorre chiarire se esso sia esteso anche a coloro che hanno superato il concorso per titoli ed esami per l'attribuzione delle funzioni di secondo grado (articolo 12, comma 3). Ove ciò fosse confermato ritiene che si dovrebbe chiarire se la possibilità di accedere alla sesta classe di anzianità (secondo quanto previsto dall'articolo 51, comma 3) a magistrati con 11 anni di servizio sia stata valutata nella stima degli oneri, tenuto conto che, nella relazione tecnica della legge delega (Atto Senato n. 1296-B/*bis*), l'anticipazione era stata associata ai magistrati con 15 anni di servizio.

Fa presente che occorre, altresì, un chiarimento in merito alla quantificazione degli oneri delle Commissioni di concorso per gli incarichi direttivi di cui all'articolo 47, al fine di verificare se la platea dei partecipanti al concorso, stimata annualmente nella relazione tecnica in 50 unità, sia riferita al complesso dei concorsi per l'attribuzione di incarichi semi-direttivi di primo grado (articolo 30) e di secondo grado (articolo 31), direttivi di primo grado (articolo 32), direttivi di primo grado elevato (articolo 33), direttivi di secondo grado (articolo 34) e direttivi di merito (articolo 35). Per quanto attiene ai profili di copertura segnala che il provvedimento prevede una copertura degli oneri per il 2005 e che, a differenza di quanto previsto dalla legge delega, non è stata prevista una clausola di salvaguardia degli oneri, che appaiono configurabili come diritti soggettivi, trattandosi di spese di personale. Ritiene che occorra, quindi, valutare l'opportunità di introdurre una clausola di salvaguardia degli oneri, di indicare espressamente le autorizzazioni ovvero le previsioni di spesa in relazione alle norme suscettibili di recare oneri e, stante l'imminente conclusione dell'esercizio finanziario, di mantenere la copertura nel 2005, ovvero prevedere la decorrenza degli oneri e l'adeguamento della copertura al 2006.

Non essendo disponibili i chiarimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta del presidente AZZOLLINI, il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

Schema di decisione di assegnazione delle quote di CO₂ per il periodo 2005-2007 (n. 576)

(Parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il senatore FERRARA (FI), in sostituzione del relatore Nocco, per quanto di competenza, rileva che il piano di assegnazione delle quote di CO₂ contenuto nello schema in esame, come risultante dagli allegati elenchi settoriali, riguarda anche alcuni impianti correlati allo svolgimento di servizi di pubblica utilità, in particolare nei settori della sanità (aziende ospedaliere) e del trattamento dei rifiuti. Poiché tali servizi, ancorché affidati a soggetti privati, ricadono comunque nella gestione finanziaria degli enti territoriali, occorre acquisire conferma che dall'assegnazione delle quote di emissione di CO₂ ai suddetti impianti non possano derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, nell'ipotesi in cui, al fine di garantire il rispetto dei limiti di emissione, si rendessero necessari eventuali adeguamenti degli impianti stessi ovvero altri tipi di adempimenti.

Il vice ministro RICEVUTO, illustrando una nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, fa presente che per gli eventuali adeguamenti degli impianti correlati allo svolgimento di servizi di pubblica utilità, in particolare nei settori della sanità e dello smaltimento dei rifiuti, i costi derivanti dall'assegnazione delle quote rientrano negli specifici accantonamenti di bilancio degli enti territoriali interessati relativi alla manutenzione straordinaria degli impianti, anche mediante le risorse derivanti dall'applicazione di *ticket* sanitari e della tariffa sullo smaltimento dei rifiuti. Tali considerazioni sono valide anche in considerazione dell'applicazione dei decreti legislativi n. 59 e n. 133 del 2005 in materia di prevenzione, riduzione dell'inquinamento e incenerimento dei rifiuti. Inoltre, con riferimento alle sanzioni stimate in un miliardo di euro, precisa che il costo è posto a carico dei soggetti che inquinano, salvo i finanziamenti destinati dalla Banca mondiale per l'*Italian Carbon Fund* come previsto nell'ambito di un progetto pilota di cui alla legge n. 220 del 2002.

Alla luce dei chiarimenti offerti dal Governo, il relatore illustra una proposta di parere (allegata al resoconto).

Previa verifica del prescritto numero dei Senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

POSTICIPAZIONE DI UNA SEDUTA DELLE COMMISSIONI RIUNITE 5^a E 8^a

Il presidente AZZOLLINI ricorda che la seduta delle Commissioni riunite 5^a e 8^a, già convocata per oggi alle ore 14,30 è posticipata a domani, alle ore 8,30, con il medesimo ordine del giorno.

Prende atto la Commissione.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE E DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione e la Sottocommissione per i pareri sono ulteriormente convocate, domani, rispettivamente alle ore 9 e alle ore 9,15 con il medesimo ordine del giorno già diramato.

La seduta termina alle ore 16.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 576**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui dallo schema in esame non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in quanto:

– per gli eventuali adeguamenti degli impianti correlati allo svolgimento di servizi di pubblica utilità (in particolare nei settori della sanità e dello smaltimento dei rifiuti), i costi derivanti dall'assegnazione delle quote di CO₂ rientrano negli appositi stanziamenti di bilancio degli enti interessati, già previsti a legislazione vigente per la manutenzione straordinaria degli impianti, anche mediante le risorse ricavate dalle relative tariffe, ai sensi dei decreti legislativi n. 59 e n. 133 del 2005 in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento e di incenerimento dei rifiuti;

– gli oneri corrispondenti alle eventuali sanzioni comminate in caso di mancato adeguamento degli impianti alle quote di emissione gravano esclusivamente sui soggetti responsabili del danno ambientale, secondo le norme vigenti,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 22 DICEMBRE 2005

457^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

*La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE CONSULTIVA***Schema di decreto legislativo recante: «Norme in materia ambientale» (n. 572)**(Osservazioni alla 13^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore FAVARO (*FI*), il quale rileva preliminarmente che il provvedimento in titolo, attuativo della legge n. 308 del 2004, cosiddetta «delega ambientale», è stato trasmesso alle Camere senza il prescritto parere della Conferenza Unificata.

In attesa di detto documento, che dovrebbe tuttavia essere espresso in tempi estremamente rapidi, egli giudica dunque opportuno non concludere l'esame in sede consultiva, così come del resto la Commissione di merito non concluderà il proprio.

Entrando nel merito dello schema di decreto in esame, esso si compone di 318 articoli, suddivisi in sei parti.

Quanto alla prima, essa reca la sfera di applicazione nonché la finalità del provvedimento, che consiste nella promozione dei livelli di qualità della vita umana, da perseguire attraverso la salvaguardia e il miglioramento dell'ambiente nonché l'utilizzazione razionale delle risorse naturali.

Relativamente alla parte seconda, essa dà sistematicità ed omogeneità ad un quadro normativo, quello relativo alle procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC), sino ad ora frammentato in una pluralità di fonti normative con cui si era data attuazione a direttive comunitarie. Dal riordino normativo rimane comunque esclusa la disciplina speciale e derogatoria delle opere infrastrutturali e strategiche di cui alla legge n. 443 del 2001 e al relativo decreto attuativo n. 190 del 2002.

Senza poter entrare nel merito del complesso delle novità introdotte, che del resto in gran parte esulano dagli ambiti di competenza della Commissione istruzione, il relatore dà conto dell'istituzione di un'unica Commissione tecnico-consulativa di ottanta membri, per gestire il complesso delle valutazioni ambientali.

Con specifico riferimento alla VIA, segnala che essa è volta a valutare gli effetti diretti ed indiretti che conseguirebbero alla realizzazione di specifici progetti – fra l'altro – sul patrimonio culturale ed ambientale (articolo 24). Inoltre, la VIA relativa a progetti ed opere sottoposti ad autorizzazione statale ovvero aventi impatto ambientale interregionale, è demandata al Ministero dell'ambiente, di concerto – fra gli altri – con il Ministero per i beni culturali, sulla base dell'istruttoria esperita dalla richiamata Commissione tecnica (articoli 25 e 35).

In particolare, il procedimento di rilascio della VIA inizia con la trasmissione dei progetti (cui va allegato relativo studio sull'impatto ambientale) all'Ambiente, ai Beni culturali, alla Regione, alla Commissione tecnica, oltre che ad altri Dicasteri interessati (articolo 36).

Detta procedura si conclude con un eventuale giudizio di compatibilità ambientale dell'opera (entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione su un organo di stampa dell'annuncio dell'avvenuta trasmissione del relativo progetto) da parte del Ministro dell'ambiente, sulla base dell'istruttoria della Commissione tecnica e con il concerto del Ministero per i beni culturali e di altri Dicasteri interessati.

Anche per ragioni di coerenza con le norme che rinviano al richiamato concerto dei Beni culturali, il relatore giudica tuttavia opportuno modificare le disposizioni in materia di istruttoria e valutazione, sì da chiarire che esse riguardano l'impatto non solo sull'ambiente (nel senso stretto del termine), bensì anche sul patrimonio culturale ed il paesaggio.

Anche per quanto concerne la VAS, si registra il coinvolgimento del Ministero per i beni culturali. La procedura, del tutto analoga a quella descritta con riguardo alla VIA, prende infatti avvio con la trasmissione allo stesso Dicastero (oltre che all'Ambiente, alla Regione, alla Commissione tecnica e agli altri Ministeri interessati) dei piani e dei programmi (cui va allegato il relativo rapporto ambientale) per i quali si chiede il giudizio di compatibilità ambientale. L'adozione di quest'ultimo è poi demandata all'Ambiente, con il concerto – fra l'altro – dei Beni culturali.

Con riferimento alla parte terza del testo, relativa alla difesa del suolo e al contrasto alla desertificazione, il relatore osserva che gli ambiti di competenza della Commissione istruzione sono senz'altro marginali. Rileva tuttavia in primo luogo che il Ministero per i beni culturali è menzionato fra i componenti del Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali, cui spettano funzioni di alta vigilanza e di indirizzo (articolo 57).

Inoltre, relativamente all'Autorità di bacino distrettuale, organo che sostituisce l'attuale Autorità di bacino, cui sono demandati compiti di programmazione in materia di difesa del suolo, risanamento delle acque e gestione del patrimonio, si prevede che i relativi atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione siano adottati in sede di Conferenza di servizi, cui

partecipano rappresentanti di taluni dicasteri, fra cui i Beni culturali (articolo 63, comma 4).

Per quanto concerne la parte quarta, recante norme in materia di rifiuti e bonifiche, l'articolo 211 detta una disciplina derogatoria delle procedure previste per la realizzazione e la gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti nel caso di impianti di ricerca e sperimentazione. Nello specifico, i commi 1 e 2, rispettivamente, dimezzano i tempi richiesti per il rilascio dell'autorizzazione e fissano a due anni la sua validità. Al comma 3, si stabilisce altresì che se l'autorizzazione non viene rilasciata entro la prescritta tempistica l'interessato può presentare apposita istanza all'Ambiente, il quale è tenuto ad esprimersi entro i successivi 60 giorni, acquisito il concerto dei Dicasteri dell'istruzione, università e ricerca e delle attività produttive.

Procedura analoga è poi prevista al comma 4 nel caso in cui vi siano rischi collegati a sostanze sconosciute e pericolose (in questo caso l'autorizzazione è subordinata anche al consenso della Salute).

Infine, l'articolo 252 statuisce che l'individuazione dei siti contaminati di interesse nazionale, ai fini della loro bonifica, avvenga tenendo presente, oltre alle caratteristiche del sito e alla pericolosità degli inquinanti presenti, anche l'impatto sull'ambiente circostante in termini, fra l'altro, di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali.

In particolare, il comma 2 demanda ad apposito decreto dell'Ambiente l'individuazione dei richiamati siti di interesse nazionale, previa intesa con le regioni interessate, sulla base di specifici criteri appositamente elencati, fra cui la circostanza che la contaminazione costituisca un rischio per i beni di interesse storico e culturale di rilevanza nazionale.

In proposito, il relatore giudicherebbe tuttavia opportuno che l'adozione del decreto ministeriale avvenisse previa intesa con il Ministero per i beni culturali, attesa la necessità di un suo coinvolgimento nella valutazione del richiamato rischio.

La parte quinta e la parte sesta, relative rispettivamente alla tutela dell'aria e al risarcimento dei danni all'ambiente, egli conclude, non recano invece norme di stretta pertinenza della Commissione istruzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per l'anno 2006 (COM (2005) 531 definitivo) (n. 14)

(Parere alla 14^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 15 dicembre scorso, nel corso della quale il PRESIDENTE ricorda di aver svolto la relazione illustrativa, in sostituzione della relatrice designata senatrice Bianconi.

Dichiara indi aperta la discussione generale.

Il senatore MONTICONE (*Mar-DL-U*) esprime anzitutto apprezzamento per le considerazioni svolte dal Presidente nella sua relazione introduttiva, ritenendo tuttavia opportune talune precisazioni. Anzitutto, si sofferma sull'Istituto europeo di tecnologia e sul suo rapporto con l'Istituto italiano di tecnologia (IIT), in ordine al quale ricorda la contrarietà della sua parte politica soprattutto nei confronti dei suoi compiti e della sua gestione iniziale. Al riguardo, sollecita sin d'ora l'inserimento nelle osservazioni da trasmettere alla Commissione di merito di un esplicito riferimento all'esigenza di un adeguamento dell'IIT alle funzioni e alle prospettive dell'Istituto europeo, sì da assicurare un'opportuna complementarità dei due Istituti.

Giudica poi particolarmente significative talune tematiche, peraltro innovative, come ad esempio quella della solidarietà, recata alla Sezione n. 3 dell'atto in titolo. Al riguardo, ritiene importante puntare sulla solidarietà della cultura e della cittadinanza, nell'ottica di un'Europa più unita e legata non solo dalle istituzioni ma soprattutto da un comune senso di appartenenza, che non può prescindere dal rispetto dei diritti e dalla coesione sociale.

Va altresì accordata priorità, egli prosegue, al tema «Europa *partner* mondiale», di cui alla Sezione n. 5, in cui si sostiene la necessità di una politica di prossimità, anche geografica, che riguarda anzitutto i Paesi mediterranei. Al riguardo, da un lato, sollecita un'impostazione complessiva, che coinvolga anche gli aspetti culturali e ambientali, e, dall'altro, giudica indispensabile promuovere l'interculturalità, centrale per liberare effettivamente il potenziale dell'Europa. Occorre in particolare, a suo avviso, puntare su una politica di prossimità che sostenga le realtà che più hanno necessità di uscire dallo stato di povertà.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, venerdì 23 dicembre, alle ore 9 per l'esame dell'affare assegnato in materia di beni culturali, del disegno di legge n. 3606, recante disposizioni concernenti iniziative volte a favorire lo sviluppo della cultura della pace, nonché dell'atto comunitario n. 14.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi
a crimini nazifascisti

GIOVEDÌ 22 DICEMBRE 2005

UFFICIO DI PRESIDENZA,
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 15 alle ore 16,05.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il
personale militare italiano impiegato nelle missioni
internazionali di pace, sulle condizioni della conser-
vazione e sull'eventuale utilizzo di uranio impoverito
nelle esercitazioni militari sul territorio nazionale**

GIOVEDÌ 22 DICEMBRE 2005

23ª Seduta

Presidenza del Presidente

Paolo FRANCO

La seduta inizia alle ore 9,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE propone, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Regolamento interno della Commissione, che i lavori si tengano in forma pubblica.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Propone inoltre che sia redatto e pubblicato il Resoconto stenografico della seduta odierna.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MALABARBA consegna alla Presidenza una lettera dell'avvocato Adelaide Ferrara, titolare di uno studio legale sito in Aprilia, in provincia di Latina, nella quale si fa riferimento all'importante questione del riconoscimento del trattamento previsto per le infermità derivanti da cause di servizio a patologie «extratabellari», quali in particolare le neoplasie che hanno colpito il personale militare che ha partecipato a missioni all'estero ovvero ha operato nell'ambito dei Poligoni militari. Domanda

inoltre ragguagli sui tempi previsti per la risposta ad alcune precedenti richieste di acquisizione di documenti relativi alle indagini condotte a suo tempo dalla Commissione Mandelli e di dati in possesso dei distretti militari circa i casi di malattia e morte registratisi fra il personale militare,

Il PRESIDENTE dispone l'acquisizione della lettera testè consegnata dal senatore Malabarba all'archivio della Commissione. Per quanto riguarda il quesito da questi formulato a conclusione del suo intervento, assicura che i destinatari delle richieste saranno sollecitati a fornire i dati e i documenti in questione.

Rinvio dell'audizione del dottor Raffaele Guariniello, Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Torino

Interviene il dottor Raffaele Guariniello, procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Torino

Il PRESIDENTE nel ringraziare il dottor Guariniello per la disponibilità, fa presente che lo slittamento dell'inizio degli odierni lavori deve essere attribuito al grave ritardo del treno del quale questi si è avvalso per raggiungere la città di Roma.

Stante l'imminente avvio della fase delle votazioni in Assemblea, in attesa di disporre di elementi di valutazione utili circa la possibilità di effettuare eventualmente l'audizione nella tarda mattinata, sospende quindi la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 9,15, è ripresa alle ore 12,25).

Il PRESIDENTE, in relazione al protrarsi dei lavori dell'Assemblea, apprezza le circostanze, prospetta il rinvio dell'audizione iscritta all'ordine del giorno ad altra seduta, facendo presente che il dottor Guariniello è stato avvisato telefonicamente del fatto che non occorre che facesse ritorno al Senato.

Il senatore MALABARBA consegna alla Presidenza alcune domande, che prega di far pervenire al dottor Guariniello affinché vi dia risposta, per iscritto ovvero, nel caso in cui si decida di recuperare l'audizione stessa, di persona.

Il PRESIDENTE assicura che le domande consegnate dal senatore Malabarba saranno trasmesse al dottor Guariniello.

L'audizione iscritta all'ordine del giorno è quindi rinviata ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,30.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 22 DICEMBRE 2005

270^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
MAGNALBÒ

La seduta inizia alle ore 19,05.

(3328-B) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa del deputato Grandi ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 6^a e 10^a riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore presidente MAGNALBÒ (AN) illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo; ricorda che le sue disposizioni sono volte a dare attuazione all'articolo 47 della Costituzione, ai sensi del quale «La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme» e che esse sono riconducibili alle materie «moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari», «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale», la cui disciplina è riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), g) e l) della Costituzione. Richiama quindi il parere non ostativo con osservazioni reso sul medesimo disegno di legge, lo scorso 15 giugno, in occasione della prima lettura da parte del Senato della Repubblica; segnala che le osservazioni allora formulate nel

parere ora ricordato con riferimento agli articoli 27, comma 3, 41 (ora articolo 43) e 22 (ora articolo 23), commi 1 e 2, non sono state recepite nel corso del successivo *iter*. Peraltro le disposizioni cui esse si riferivano sono state oggetto di deliberazione conforme da parte di entrambi i rami del Parlamento e pertanto non sono oggetto di scrutinio in occasione del presente esame. Poiché le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge n. 3328 non suscitano – a suo giudizio – rilievi di costituzionalità, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

La seduta termina alle ore 19,15.

GIUSTIZIA (2^a)
Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 22 DICEMBRE 2005

176^a Seduta

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alle Commissioni 6^a e 10^a riunite:

(3328-B) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri: del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa del deputato Grandi ed altri: modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati: parere di nulla osta.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 22 DICEMBRE 2005

539^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Ricevuto.

La seduta inizia alle ore 15,20.

(3684) Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante misure urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella precedente seduta è emersa l'esigenza di acquisire degli elementi di chiarimento sui profili finanziari del provvedimento in titolo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il vice ministro RICEVUTO chiede di poter disporre di un tempo aggiuntivo per poter fornire i chiarimenti richiesti.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Sottocommissione conviene quindi di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

(414-D) Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile, approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa del senatore Consolo e dei deputati Cé ed altri; Giulio Conti; Giulio Conti; Di Virgilio e Palumbo;

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore FERRARA (FI) illustra il provvedimento in esame, rilevando, per quanto di competenza, che, rispetto al testo licenziato dal Senato, che prevedeva nella clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 5, comma 1, oneri a decorrere dall'anno 2005, a valere sull'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di pertinenza del Ministero della salute, relativo al bilancio triennale 2005-2007, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento è stato modificato nel senso di prevedere che i relativi oneri siano posti in parte a carico dell'accantonamento di Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della salute, in parte a carico di quello relativo al Ministero degli affari esteri, in parte a carico di quello relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, riferiti sempre al bilancio triennale 2005-2007. Per quanto concerne il ricorso al Fondo speciale di parte corrente di pertinenza del Ministero degli affari esteri, ritiene necessario acquisire conferma che sussistano sufficienti risorse sulla quota del Fondo stesso non preordinata alla copertura degli oneri derivanti da adempimenti di obblighi internazionali.

Il vice ministro RICEVUTO esprime avviso favorevole sul provvedimento in titolo per i profili di competenza della Sottocommissione segnalando che la riformulazione in esame, presso l'altro ramo del Parlamento, è stata proposta dallo stesso Governo.

Sulla base dei chiarimenti emersi nel dibattito, su proposta del RELATORE, con l'avviso conforme del Governo, la Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta.

(3476) Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierio ed altri; Pisicchio; Rivolta
(Parere alla 4ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Riprende l'esame del testo sospeso nella seduta del 22 novembre scorso.

Il relatore IZZO (FI) illustra gli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che le proposte 1.1 (limitatamente al primo periodo) e 1.3 sembrano comportare maggiori oneri non quantificati né coperti. Ritiene che occorre altresì valutare in relazione al testo i restanti periodi dell'emendamento 1.1 con particolare riferimento agli adempimenti richiesti agli altri Ministeri competenti e agli effetti dell'estensione della promozione a titolo onorifico a tutto il personale, oltre che a sottufficiali e ufficiali, delle Forze armate e della Guardia di finanza. Informa che occorre inoltre valutare in relazione alle osservazioni sul testo la proposta 2.2, che estende la concessione della promozione a titolo onorifico al personale collocato nel congedo assoluto al te-

mine del periodo di ausiliaria. Segnala infine che la proposta 5.2 sopprime la clausola di invarianza degli oneri di cui all'articolo 5.

Stante l'assenza di elementi di chiarimento da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta del presidente AZZOLLINI, la Sottocommissione conviene di rinviare il seguito dell'esame del testo e degli emendamenti.

La seduta termina alle ore 15,35.

540ª Seduta (notturna)

*Presidenza del Presidente
AZZOLLINI*

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.*

La seduta inizia alle ore 21,10.

(3328-B) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Grandi ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame e rinvio)

Il relatore GRILLOTTI (AN) illustra il provvedimento in titolo rilevando, per quanto di competenza, in relazione alle modifiche apportate al testo in esame presso la Camera dei deputati, che è stato riformulato il comma 10 dell'articolo 19, prevedendo che, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, sia ridefinito l'assetto proprietario della Banca d'Italia e disciplinate le modalità di trasferimento, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia in possesso di soggetti diversi dallo Stato o da altri enti pubblici. In proposito segnala che la nuova formulazione della disposizione in esame non quantifica gli eventuali oneri connessi al trasferimento delle quote né fornisce indicazioni in merito alle modalità di copertura, laddove il prece-

dente testo dell'articolo 19 stimava in 800 milioni di euro l'onere derivante dal trasferimento, da coprire mediante l'utilizzo del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 2 della legge n. 432 del 1993.

Al riguardo, posto il rinvio della norma al citato regolamento per la definizione dei dettagli del trasferimento delle quote di partecipazione, rileva la necessità di verificare quali siano i soggetti destinatari delle quote e se il trasferimento debba avvenire a titolo gratuito ovvero oneroso. In tale ultimo caso, qualora tra i soggetti destinatari figurino anche lo Stato ovvero altri enti pubblici rientranti nell'aggregato della pubblica amministrazione, ritiene altresì necessario chiarire quali siano le risorse da utilizzare a copertura del suddetto onere. Ulteriori chiarimenti occorre poi, a suo avviso, acquisire in merito alle eventuali minusvalenze derivanti dalla cessione per gli attuali detentori delle quote, con conseguenti effetti negativi sul gettito. Ravvisa, inoltre, l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo circa l'ipotesi di prevedere un'apposita procedura per l'adozione del regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, volta a consentire una puntuale verifica degli effetti a carico della finanza pubblica del trasferimento.

Sempre in merito all'articolo 19, relativamente ai nuovi commi 11 e 12, i quali trasferiscono parzialmente la competenza in materia di autorizzazioni alla acquisizione di partecipazioni bancarie all'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, ritiene che occorre acquisire conferma che alle nuove funzioni trasferite si possa far fronte mediante le risorse e le competenze professionali già disponibili presso la suddetta Autorità ovvero mediante le forme di collaborazione con la Banca d'Italia di cui al comma 12, senza necessità di acquisire ulteriore personale.

Per quanto concerne la Commissione per la tutela del risparmio di cui all'articolo 30, comma 3, istituita alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di valutare la congruità della clausola di invarianza finanziaria ivi prevista, sottolinea l'esigenza di ottenere conferma che all'istituzione e al funzionamento del predetto organismo possa farsi fronte con le risorse già disponibili a legislazione vigente. In particolare, occorre verificare che la partecipazione alla Commissione non dia luogo alla corresponsione di indennità, emolumenti o rimborsi spese e che non derivino oneri aggiuntivi dall'utilizzo, previsto al comma 6, lettera c), di dipendenti di amministrazioni pubbliche in posizione di comando, in relazione ad eventuali indennità speciali spettanti ai dipendenti comandati ovvero alla necessità di coprire le posizioni rese vacanti presso le amministrazioni di origine.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) evidenzia che il testo in esame, come modificato presso la Camera dei deputati a seguito degli emendamenti presentati dal Governo, sui quali è stata poi posta la questione di fiducia, presenta numerosi problemi dal punto di vista della copertura finanziaria, con particolare riguardo alla questione della modifica dell'assetto proprietario della Banca d'Italia e al trasferimento delle relative quote di parteci-

pazione al capitale, di cui all'articolo 19. Osserva con rammarico, a tale proposito, come il Governo abbia deciso di non recepire le indicazioni che erano emerse durante l'*iter* parlamentare, circa la sostanziale inutilità di concentrare l'attenzione su tali aspetti della riforma della disciplina del risparmio, laddove sarebbe stato opportuno dedicarsi ad altri aspetti di carattere più sostanziale.

Per quanto concerne più in particolare il comma 10 dell'articolo 19, evidenzia che il nuovo testo in esame non esclude che il riassetto della proprietà della Banca d'Italia ed il trasferimento delle quote del capitale possa determinare oneri a carico della finanza pubblica, ancorché si sia rinviata la definizione delle concrete modalità operative ad un futuro regolamento. In primo luogo, il testo afferma che il trasferimento dovrà aver luogo «entro tre anni» dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, con ciò non escludendosi che tale cessione possa avvenire anche in tempi non lontani e che quindi i relativi problemi finanziari si possano manifestare prima del previsto. In secondo luogo, come sottolineato dal relatore, la nuova formulazione del comma 10 non chiarisce a quali soggetti dovranno essere cedute le quote, pertanto non viene esclusa esplicitamente l'ipotesi che fra tali soggetti possano rientrare anche lo Stato o altri enti pubblici, ciò che determinerebbe sicuramente oneri a carico della finanza pubblica. In tal senso, giudica assai negativamente la soppressione delle precedenti disposizioni che, per quanto imperfette, recavano comunque una quantificazione ed una copertura dei suddetti oneri. In ogni caso, concorda sulla necessità, indicata anch'essa dal relatore, di assicurare una verifica anche per i profili finanziari sul futuro schema di regolamento che verrà emanato per regolare le modalità di cessione delle quote del capitale della Banca d'Italia: al riguardo, ritiene che possa essere adottata la medesima procedura elaborata negli ultimi anni per l'esame di alcuni schemi di decreto legislativo, che prevede che gli schemi degli atti del Governo siano sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

Esprime, quindi, analogha perplessità circa i commi 11 e 12 del medesimo articolo 19, osservando che il trasferimento di competenze in materia di concorrenza bancaria dalla Banca d'Italia all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ancorché attuato solo in forma parziale e prevedendo la collaborazione tra i due organismi, richiederà necessariamente anche il trasferimento di personale qualificato presso l'Autorità, trattandosi di funzioni che richiedono particolari professionalità non immediatamente disponibili al momento. Anche in tal caso, quindi, si avranno ulteriori oneri a carico dello Stato.

In merito all'articolo 30, comma 3, che istituisce la Commissione per la tutela del risparmio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, rileva che dal testo non è possibile evincere quali siano effettivamente compiti e funzioni del nuovo organismo, che rischia pertanto di creare solo sovrapposizioni e duplicazioni. Peraltro, ritiene che l'istituzione e il funzionamento della Commissione rivestano comunque profili di onerosità, posto che dalle norme non viene esclusa chiaramente l'esistenza di even-

tuali compensi o rimborsi a favore dei componenti, né di eventuali indennità aggiuntive corrisposte al personale comandato da altre amministrazioni pubbliche.

Conclusivamente, pur consapevole che il Governo e la maggioranza intendono probabilmente approvare il testo in esame senza modificazioni, sottolinea comunque che la Commissione dovrebbe rendere un parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, introducendo quelle modifiche necessarie ad assicurare una effettiva copertura degli oneri che il provvedimento in titolo comporta, con particolare riguardo alla disposizioni prima segnalate.

Il senatore MARINO (*Misto-Com*) si associa alle considerazioni del senatore Morando circa i profili di onerosità del disegno di legge in esame. In particolare sottolinea la palese contraddizione insita nella nuova formulazione dell'articolo 19, posto che, anche se non vengono esplicitamente indicati i soggetti destinatari del trasferimento delle quote del capitale della Banca d'Italia, è ovvio che essendo le quote stesse in capo a banche di diritto privato, non potrebbe che essere attuato mediante una cessione allo Stato o altri enti pubblici, o sarebbe vanificata la stessa finalità di sottrarre la proprietà della Banca d'Italia dalle mani dei soggetti privati che essa controlla in quanto organo vigilante. Condivide, infine, la necessità di prevedere un controllo anche da parte delle Commissioni parlamentari competenti sui profili finanziari in merito al futuro schema di regolamento che disciplinerà le modalità concrete del trasferimento delle quote.

Il senatore MICHELINI (*Aut*) concorda con i rilievi dei senatori Morando e Marino circa l'onerosità del provvedimento in esame. Per quanto concerne la disposizione di cui all'articolo 19, comma 10, dopo aver anch'egli osservato il carattere contraddittorio della stessa, evidenzia che il rinvio ad un regolamento di stabilire tempi e modalità per il trasferimento delle quote del capitale della Banca d'Italia porrebbe anche un problema di gerarchia delle fonti normative, in quanto la cessione delle quote del capitale della Banca d'Italia, trattandosi di un ente pubblico, dovrebbe essere fatta espressamente mediante legge, e non certo tramite un atto normativo di rango secondario.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO evidenzia che la nuova formulazione dell'articolo 19, comma 10, del disegno di legge in esame, in merito alle modalità di riassetto proprietario della Banca d'Italia, tiene conto delle osservazioni formulate da tutte le forze politiche, di maggioranza e di opposizione, nel corso del lungo *iter* parlamentare del provvedimento. Poiché la precedente formulazione aveva evidenziato una serie di problemi sia sotto il profilo della copertura che delle procedure, il Governo ha ritenuto opportuno adottare una soluzione alternativa, mediante una disposizione di tipo «aperto» che, senza vincolare verso modelli rigidi o precostituiti, consentisse, in futuro, attraverso lo strumento regolamen-

tare, di valutare tra più soluzioni alternative. Al riguardo, fa presente che sono ipotizzabili procedure di trasferimento delle quote in capo a soggetti al di fuori del settore della pubblica amministrazione (quali, ad esempio, le fondazioni bancarie) che, pur risolvendo il problema del conflitto di interesse tra organo vigilante e soggetti proprietari vigilati, escludano comunque eventuali oneri a carico della finanza pubblica.

In merito, poi, ai rilievi sui profili di copertura dei commi 11 e 12 dell'articolo 19, conferma che il trasferimento parziale delle competenze in materia di concorrenza bancaria all'Autorità garante della concorrenza e del mercato non comporta oneri aggiuntivi, posto che il suddetto organismo è già organizzato per svolgere adeguatamente i nuovi compiti e dispone comunque di idonee risorse per le eventuali integrazioni di specifiche professionalità che si rendessero necessarie. Analogamente, conferma l'idoneità della clausola di invarianza di cui all'articolo 30, comma 3, ad assicurare che dall'istituzione e dal funzionamento della Commissione per la tutela del risparmio ivi prevista non derivino oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Il presidente AZZOLLINI ritiene che, sulla base delle considerazioni emerse nel dibattito e dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, la Commissione possa rendere il proprio parere sul testo: invita, pertanto, il relatore a predisporre, per la successiva seduta, una proposta in tal senso e propone, altresì, di rinviare il seguito dell'esame.

La sottocommissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 21,35.

ISTRUZIONE (7^a)
Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 22 DICEMBRE 2005

80^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
BEVILACQUA

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 2^a Commissione:

(414-D) Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile, approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati, previa unificazione con i disegni di legge d’iniziativa dei deputati Cè ed altri, Conti Giulio, Conti Giulio, Di Virgilio e Palumbo, nuovamente modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati: parere contrario.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 2^a e 12^a RIUNITE

(2^a - Giustizia)

(12^a - Igiene e sanità)

Venerdì 23 dicembre 2005, ore 9,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche ed integrazioni al testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (2953).
- CORTIANA. – Legalizzazione della distribuzione delle cosiddette «droghe leggere» (44).
- CALVI ed altri. – Modifica delle disposizioni sanzionatorie contenute nel testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (488).
- Luigi CARUSO. – Modifica del minimo edittale per i reati previsti dall'articolo 73, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (987).
- GRECO. – Disposizioni in materia di detenzione di soggetti tossicodipendenti (1113).
- PEDRIZZI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (1322).

- BOCO ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di depenalizzazione del consumo di sostanze stupefacenti, di misure alternative alla detenzione per i tossicodipendenti e di politiche di riduzione del danno (2599).
 - DATO. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di depenalizzazione del consumo di sostanze stupefacenti, di misure alternative alla detenzione per i tossicodipendenti e di politiche di riduzione del danno (2922).
 - CAVALLARO ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di depenalizzazione del consumo di sostanze stupefacenti, di misure alternative alla detenzione per i tossicodipendenti e di politiche di riduzione del danno (2985).
 - e delle petizioni nn. 21, 185, 499, 762 e 783 ad essi attinenti.
-

COMMISSIONI 5^a e 8^a RIUNITE

(5^a - Programmazione economica, bilancio)
(8^a - Lavori pubblici, comunicazioni)

Venerdì 23 dicembre 2005, ore 8,30

AFFARE ASSEGNATO

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Attuazione degli interventi previsti dall'articolo 11-*bis*, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
-

GIUSTIZIA (2^a)

Venerdì 23 dicembre 2005, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE**I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:**

- FASSONE. – Modifica al codice civile in materia di tutela temporanea della salute dei soggetti impossibilitati a provvedervi personalmente (3495).
- MAGNALBÒ ed altri. – Norme per favorire il recupero da parte del proprietario di refurtiva sottoposta a sequestro (1947).
- MANZIONE ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di facoltà di commutazione dei figli legittimi nella spartizione dell'eredità (2662).
- FALOMI ed altri. – Modifica del comma 5 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, in materia di cessione di parcheggi legati da vincolo pertinenziale (3013).
- MAGNALBÒ e CAVALLARO. – Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura (3478).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato LUSSANA. – Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione (3538) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- SALVI ed altri. – Abrogazione degli articoli del codice penale concernenti i reati in materia di libertà di opinione e delega al Governo in materia di depenalizzazione (1980).
- CALDEROLI. – Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione (2627).
- MALABARBA e Tommaso SODANO. – Abrogazione degli articoli del codice penale concernenti i reati in materia di libertà di opinione, nonché delega al Governo in materia di depenalizzazione (3064).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato BUEMI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia (3567) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- PASTORE ed altri. – Nuove norme in materia di patti successori relativi all'impresa (1353).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, per via telematica o con altri mezzi di diffusione (59).
- TURRONI. – Modifiche agli articoli 57, 57-bis, 58-bis e 596-bis del codice penale concernenti il reato di diffamazione a mezzo stampa (139).
- Norme in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante (3176) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stefani; Volontè; Siniscalchi ed altri; Cola; Anedda ed altri; Pisapia; Pecorella; Pisapia; Giulietti e Siniscalchi; Pisapia*).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI ed altri. – Norme in materia di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati (1049).
- FASSONE ed altri. – Modifica della competenza per territorio relativamente ai procedimenti di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati (1884).
- FASSONE ed altri. – Composizione dell'organo giudiziario quando è imputato o parte un magistrato (1938).
- CONSOLO. – Disciplina della competenza territoriale per i procedimenti riguardanti i magistrati (2406).
- CONSOLO. – Disciplina della competenza per materia per i procedimenti riguardanti i magistrati (2407).
- FASSONE ed altri. - Derghe allo spostamento della competenza nei procedimenti riguardanti magistrati (3326).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CENTARO ed altri. – Modifiche alla disciplina in tema di emissione di misure cautelari (3237) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- FASSONE ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale ed alle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, in materia di introduzione del contraddittorio prima dell'adozione di misure cautelari (3257).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria» (n. 578).
-

BILANCIO (5^a)

Venerdì 23 dicembre 2005, ore 9

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione della quota dell'otto per mille dell'Irpef a diretta gestione statale per l'anno 2005 (n. 549).

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, relativamente ai profili finanziari, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante modifica della disciplina per l'accesso in magistratura e della disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati, in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera *a*), e 2, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*), *o*), *p*), *q*) e *r*), della legge 25 luglio 2005, n. 150, nonché il regime transitorio di cui agli articoli 1, comma 3, e 2, comma 9, della medesima legge (n. 559).

AFFARE ASSEGNATO

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Attuazione degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 29, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall'articolo 7 del decreto ministeriale 18 marzo 2005.
-

ISTRUZIONE (7^a)

Venerdì 23 dicembre 2005, ore 9

AFFARE ASSEGNATO

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Completa attuazione degli interventi previsti dall'articolo 2-bis del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del progetto di atto comunitario:

- Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per l'anno 2006 (COM (2005) 531 definitivo) (n. 14).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MICHELINI ed altri. – Disposizioni concernenti iniziative volte a favorire lo sviluppo della cultura della pace (3606).
-

